



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 34 del 01-08-2022

(I.E.)

**Oggetto: Affidamento alla società "Menfi Service srl" del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani**

L'anno duemilaventidue del giorno uno del mese di agosto alle ore 18:19 e seguenti, il Consiglio Comunale si è riunito nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Menfi. Alla convocazione in seduta Ordinaria, tipo di convocazione aggiornamento e Prosecuzione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LA PLACA SANTO	P	SBRIGATA MATTEO	A
ALONGI ANNA	P	MOSCHITTA CALOGERO	P
PELLEGRINO ANDREA	P	ARDIZZONE SANDRA	A
Clemente Vito Antonio	P	SUTERA FRANCESCA VALENTINA	A
ALCURI ANDREA	P	TARANTINO ANTONIA LUISA	P
Sanzone Rosa Letizia Maria	P	GAGLIANO LEONARDO	P
SANZONE FRANCESCA MANUELA	A	GIARRAPUTO CALOGERO	A
MANGIARACINA DELIA	P	Ferraro Ignazio	P

Si da atto della sussistenza del numero legale, risultano presenti n. 11 e assenti n. 5.

Presiede **PELLEGRINO ANDREA**, in qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Segretario Generale, Dott. Vincenzo Sanzo**, la seduta è **Pubblica**.

Nominati scrutatori i Signori:

**ALONGI ANNA**

**MANGIARACINA DELIA**

**TARANTINO ANTONIA LUISA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

In seduta di aggiornamento del 01.08.2022, alle ore 18:19 e seguenti presenti Cons. 09 su 16 assenti: Sanzone M., Sbrigata, Ardizzone, Sutera, Tarantino, Gagliano, Giarraputo.

Il Segretario Generale su richiesta del Presidente alle ore 18:19 chiama l'appello da cui risultano presenti n.09 Cons. su 16 ( assenti: Sanzone M., Sbrigata, Ardizzone, Sutera, Tarantino, Gagliano, Giarraputo). Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 18:19 dichiara aperta la seduta.

Il Consigliere Ferraro, avuta la parola, segnala che nel precedente Consiglio Comunale si è assistito ad una caduta di stile perché afferma il Consigliere Ferraro è stato attaccato dal gruppo di maggioranza pur essendo assente. Quindi si augura che episodi del genere non accadano più.

Alle ore 18:21 entra in aula la Cons. Tarantino.

Il Geom. Buscemi espone la proposta.

Alle ore 18:23 entra in aula la Cons. Sutera.

Il Presidente dà atto che vista l'assenza del Cons. Sbrigata bisogna sostituirlo come scrutatore, quindi nomina la Cons. Mangiaracina, assieme ai consiglieri Alongi e Tarantino.

Il Cons. Clemenete dà lettura di un intervento che mette a verbale (allegato "A1").

L'Ass. Viviani, avuta la parola, afferma che intende replicare al tentativo di far passare un messaggio diverso da ciò che è accaduto. Quindi informa che il Comune di Menfi ha ricevuto una Pec dalla SRR dove veniva comunicato ai 17 Comuni che ne fanno parte, stante le richieste di personale avanzate dagli stessi comuni a seguito dei pensionamenti e decessi di personale comandato dalla stessa SRR presso i Comuni, che la stessa società d'ambito ha proceduto a fare una manifestazione di interesse per individuare società interinali di cui possano avvalersi le società di gestione qualora ne abbiano necessità. Quindi ricorda che il Comune di Menfi aveva comunicato la necessità di n. 4 dipendenti. Ricorda inoltre che la SRR aveva fatto anche un'altra comunicazione con cui chiedeva di conoscere le esigenze di personale a tempo indeterminato e a cui il Comune intendeva rispondere per quattro operatori e due autisti.

Il Cons. Clemente ricorda che anche la SRR è una società partecipata e non può imporre alle amministrazioni le scelte da seguire. Quindi, afferma che vanno seguite le regole per le assunzioni nel pubblico impiego.

Il Cons. La Placa ricorda che non c'è margine di discrezionalità su questi argomenti. Quindi segnala e dà lettura della sentenza n. 12421 del 2021 della Corte di Cassazione, ove si afferma che anche le società in House devono rispettare le regole in materia di assunzioni valevoli per gli enti locali. Quindi afferma che il gruppo "Idea Menfi" vuole presentare degli emendamenti all'allegato "C" della proposta. Quindi illustra l'emendamento di modifica di 5 articoli dell'allegato "C" della proposta.

La Cons. Tarantino chiede se è prevista la manutenzione dei mezzi da parte della società che li usa.

Il Presidente risponde che ciò è previsto all'articolo 4 del contratto.

Il Cons. Moschitta afferma che vorrebbe dei chiarimenti sulla scorta dell'intervento del Cons. Clemente e della risposta del Vice Sindaco. In particolare chiede se le eventuali assunzioni vengono effettuate dalla SRR, che poi comanda il personale ai comuni o alle società, o se è la società che eventualmente debba effettuare delle assunzioni.

Alle 19.10 con consenso unanime dei presenti la seduta viene sospesa.

Alle ore 20.25, presenti 11 su 16, assenti 5 (Sanzone M., Sbrigata, Ardizzone, Sutera e Giarraputo), viene riaperta la seduta.

Il Consigliere La Placa espone l'emendamento (che si allega sub lettera "B1") e ne dà lettura.

Il geom. Buscemi appone il parere tecnico favorevole in calce all'emendamento.

Il Presidente del Consiglio, non essendovi altri interventi, pone in votazione, l'emendamento proposto dal gruppo "Idea Menfi", alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio, seduta, con il seguente risultato:

**Presenti e votanti:11 (undici), assenti 5 (Sanzone M., Sbrigata, Ardizzone, Sutera e**

**Giarraputo)**

**FAVOREVOLI: 11 (undici) unanimità dei presenti,**

**Il Consiglio approva l'emendamento proposto (sub allegato "B1").**

Quindi il Presidente del Consiglio, pone in votazione, la proposta in discussione, così come emendata, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente risultato:

**Presenti e votanti:11 (undici), assenti 5 (Sanzone M., Sbrigata, Ardizzone, Sutera e Giarraputo)**

**FAVOREVOLI: 11 (undici) unanimità dei presenti,**

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

**Di approvare la proposta di cui in oggetto: "Affidamento alla società "Menfi Service srl" del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani", così come emendata.**

**Con successiva votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,**

**Presenti e votanti: 11 (undici), assenti 5 (Sanzone M., Sbrigata, Ardizzone, Sutera e Giarraputo)**

**FAVOREVOLI: 11 (undici) unanimità dei presenti,  
ne viene dichiarata l'immediata esecutività.**

Alle ore 20.37, esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta.

A<sub>1</sub>

### **Colleghi Consiglieri**

Arriva in Consiglio Comunale la proposta di affidamento del servizio rifiuti, alla Società "Menfi Servizi", dopo circa 3 anni dall'ultimo atto adottato dal Consiglio con il quale è stata costituita la Società.

Ora questa proposta da adottare è **ritenuta urgente**, perché c'è necessità di assumere personale per garantire il servizio.

Il Vice Sindaco, nella penultima seduta Consiliare, ha ~~anticipato~~ anticipato che la Società, per le assunzioni, utilizzerà il sistema dei contratti di somministrazione di lavoro, tramite un'agenzia interinale.

Al riguardo desidero ricordare che il reclutamento di personale nelle società partecipate avviene tramite **procedure concorsuali**, in quanto la legge impone dei limiti per evitare che, attraverso il ricorso allo strumento societario, **le Amministrazioni aggirino la normativa in materia di assunzioni di personale**.

Alle società partecipate si applicano, oltre che le disposizioni limitative delle assunzioni per il contenimento della spesa, anche le **regole proprie del pubblico impiego**, attivando sempre procedure trasparenti.

In particolare, l'articolo 19 D.Lgs. 175/2016, ha stabilito che gli Enti pubblici devono fissare alcune regole, **con propri atti di indirizzo, che tengano conto delle disposizioni che stabiliscono a carico del Comune a) limitazioni alle assunzioni di personale in ragione del contenimento della spesa nonché b) il rispetto delle procedure di legge per il reclutamento del personale**.

Principi espressi anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283/2013, che ha affermato che le Società Partecipate costituiscono articolazioni della Pubblica Amministrazione e, quindi, necessariamente devono rispettare anche **l'obbligo costituzionale di assumere attraverso pubblici concorsi**.

Gli atti proposti danno, invece, facoltà alla Menfi Servizi di indicare nel Piano Programma Organizzativo del personale un **incondizionato numero di addetti**, senza fare riferimento né ai limiti di spesa, né alle modalità di assunzione.

Desidero ricordare che già da diversi anni il Comune assicura il servizio con 15 operatori, i quali si avvalgono anche della collaborazione di altre figure pagate con fondi comunali, che attualmente non possono più essere utilizzate in assenza dell'adozione del Bilancio di Previsione 2022 e di una nuova previsione di spesa.

Dall'impossibilità di utilizzare tali collaboratori, deriva, quindi, l'urgenza di potenziare la forza lavoro e accelerare l'affidamento della gestione alla Menfi Servizi, che, però, è tenuta, per legge, ad **assumere attraverso pubblici concorsi**.



Dunque, chiarisco che, il messaggio che si vuole far passare, anche tra gli operatori del settore, **ovvero che nei prossimi giorni si provvederà a potenziare la forza lavoro tramite nuove assunzioni**, non corrisponde ai tempi necessari per bandire pubblici concorsi, come impone la legge.

In sintesi per assumere adesso il necessario ed indispensabile personale, **bisognava programmare molto tempo prima** i bandi di concorso.

[REDACTED]

Inoltre, se solo l'Amministrazione si fosse occupata di **programmare attentamente**, avrebbe avuto la possibilità di utilizzare i **beneficiari di Reddito di Cittadinanza**, tramite i Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Tali progetti, oltre ad essere un obbligo, rappresentano da un lato un'opportunità di inclusione nel mondo del lavoro per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e dall'altro lato un utile servizio per la collettività.

**Vi assicuro che tanti di loro, con cui ho avuto modo di confrontarmi, sarebbero ben lieti di rendere un servizio.**

Colleghi Consiglieri, come vedete, le opportunità esistono; ciò che **manca è una attenta programmazione**, che avrebbe consentito di fare scelte ponderate senza proporre atti deliberativi urgenti, risultanti, peraltro, incompleti.

Una programmazione che avrebbe anche consentito di effettuare regolarmente il ritiro dell'umido e non in modo parziale, come oggi è accaduto, per mancanza di personale.

Altro tema da approfondire è quello relativo al trasferimento di **mezzi e attrezzature**, acquistati recentemente a mezzo di mutui, che vengono trasferiti **in comodato d'uso gratuito**, mentre il Comune continua a pagare la rata di mutuo, peraltro, non inserita in tariffa, come è emerso nell'ultima seduta consiliare.

In presenza di una Società già costituita diverso tempo fa, riteniamo che sarebbe stato più opportuno approvare gli atti proposti questa sera con qualche anno di anticipo; in tal modo, **i mezzi li avrebbe potuto acquistare direttamente la Menfi Servizi.**

**Anche questo avrebbe significato attuare una logica e sensata programmazione**, di cui l'attuale Amministrazione non ha mai brillato.

*ol.* Tuttavia, in presenza di questa scelta già adottata, **conceda i mezzi in affitto e non in comodato d'uso gratuito**, considerate le difficoltà finanziarie e considerato che l'Ente sarebbe costretto illogicamente a pagare il mutuo, mentre la Società utilizzerebbe i mezzi gratuitamente.

*se valute le possibilità*

[Signature]

Infine si rappresentano forti dubbi circa la capacità finanziaria dell'Ente di corrispondere il canone annuo alla Menfi Servizi, in considerazione della attuale modesta percentuale di Riscossione della Tariffa.

In conclusione si rileva che la mancanza dell'atto indirizzo, di cui all'articolo 19 D.Lgs. 175/2016, fa sorgere dubbi circa la completezza dell'atto proposto che, a nostro parere, **dovrebbe essere ritirato e riformulato.**

Tuttavia, nell'interesse generale, tentiamo di superare la mancanza di tale atto, **non richiedendo il ritiro della proposta, ma proponendo emendamenti.**

Vito Antonio Quarta

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 36 DELL'11.07.2022****GRUPPO CONSILIARE "IDEA MENFI"****ALLEGATO C**

**A) DOPO L'ART. 4 E PRIMA DELL'ART. 5 INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO:**

**"4 BIS"****OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETA'**

La Società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/01/1994 e più esattamente:

1. La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli Utenti, a criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità. I predetti obblighi sono assolti, anche, mediante la pubblicazione sul sito internet della società degli atti amministrativi adottati, così come previsto dall'art. 18 della L.R. 16.12.2008, n. 22 e ss.mm.ii., nonché delle comunicazioni periodiche in ordine alla pubblicazione degli incarichi degli amministratori e /o professionali, e dei compensi percepiti dagli Amministratori in funzione degli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 33/13.
2. La partecipazione del cittadino alla prestazione dei Servizi deve essere sempre garantita. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto del 1990, n° 241 - come recepita dalla L.R. 10/91 - e successive modifiche ed integrazioni, riconoscendo il diritto di accesso agli atti a tutti coloro che siano titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
3. Il Servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità da verificare attraverso il controllo di gestione previsto dalle norme statutarie vigenti, mirato ad accertare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nella attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
4. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, attraverso la determinazione di standard qualitativi (efficienza) e di parametri di produttività (efficacia).
5. La Società si obbliga al rispetto di tutte le norme applicabili alle società a partecipazione pubblica in regime di affidamento diretto, alle direttive impartite dal Socio nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento, nonché delle disposizioni derivanti dall'osservanza dei Regolamenti Comunali di pertinenza.

6. La società si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno arrecato a terzi conseguente alle attività relative a tutti i servizi compresi nella presente convenzione, e ciò anche a mezzo di idonea copertura assicurativa.

**B) DOPO L'ART. 6 E PRIMA DELL'ART. 7 INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO**

**"6 BIS"**

**APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

La Società è tenuta a dotarsi degli appositi Regolamenti interni indicati nella Deliberazione di Consiglio Comunale che approva il Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati e vigila sulla loro piena attuazione.

Per la conclusione di contratti e per l'affidamento di appalti di lavori e forniture di beni o servizi, la Società è tenuta ad osservare <sup>i Privati del</sup> ~~le norme contenute~~ nel DLgs <sup>50/2016 e le norme relative in materia per le società in HSE</sup> ~~163/2006~~ e ss.mm.ii., i Regolamenti aziendali di settore di cui al capoverso precedente, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, nonché il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale ed, in generale, i contenuti del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati".

**C) DOPO L'ART. 12 E PRIMA DELL'ART. 13 INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO:**

**"12 BIS"**

**CONTABILITA' E BILANCIO**

1. La Società deve tenere una ordinata contabilità generale, economica e finanziaria che, oltre a tenere conto delle vigenti norme codicistiche e prassi contabili in materia, consenta la rilevazione separata dei costi e dei ricavi relativi al Servizio di Gestione Rifiuti ed Igiene Ambientale rispetto a quella afferente eventuali altri servizi, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni contenute in materia di contabilità e bilanci nel Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Menfi del 28/11/2019 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Società si impegna a tenere idonee scritture di contabilità analitica che consenta in ogni momento la evidenziazione dei costi afferenti le distinte aree di attività a seconda della natura e tipologia del servizio, della modalità di finanziamento, delle immobilizzazioni e della loro incidenza sul conto economico e che, attraverso rilevazioni sistematiche a periodicità infrannuale, consenta la determinazione di costi, ricavi e risultati economici delle aree di attività aziendale, distinte per natura e tipologia di servizio, attraverso il monitoraggio continuo distinto nelle seguenti fasi:

a) a preventivo, orientato alla determinazione del piano industriale e dei budgets;

b) concomitante, attraverso l'analisi dei reports economico-finanziari periodici e la conseguenziale analisi degli scostamenti, finalizzata all'adozione tempestiva delle più opportune misure correttive economicogestionali;

c) a consuntivo, al fine della determinazione dei risultati economici delle specifiche attività aziendali.

**D) DOPO L'ART. 14 E PRIMA DELL'ART. 15 INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO:**

**"14 BIS"**

**PERSONALE DIPENDENTE**

1. La Società, per la selezione di nuovo personale, è tenuta ad esperire idonee procedure ad evidenza pubblica, nei limiti delle previsioni contenute nel Regolamento sul controllo analogo e secondo i principi previsti per le pubbliche amministrazioni dal DLgs 165/2001, tramite pubblici concorsi, nel rispetto di adeguati livelli di trasparenza, pubblicità ed imparzialità oltre che nel rispetto del principio di contenimento della spesa imposta per legge alla pubblica amministrazione, procedendo alle eventuali e necessarie assunzioni in conformità alle norme di legge ad essa applicabili ed alle disposizioni dei CCNL di categori, previa espressa autorizzazione del Comune di Menfi.

2. La Società, si impegna a valorizzare il Personale in servizio, anche attraverso opportuni piani di formazione da realizzare, compatibilmente con i piani di sviluppo aziendale, per il conseguimento di un equilibrato assetto organico, attraverso la concertazione con le Organizzazioni Sindacali di settore.

**E) DOPO L'ART. 17 E PRIMA DELL'ART. 18 INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO**


**"Art. 17 BIS"**

**INIZIATIVE A MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI**

1. Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare i servizi, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

In particolare, qualora la Società formuli proposte di miglioramento quali-quantitativo dei Servizi resi, oppure intenda ottenere certificazioni di qualità anche ambientale dei servizi resi, il Comune provvederà a valutarne i contenuti e, eventualmente, ad approvarne l'espletamento disponendo il riconoscimento dei conseguenti maggiori oneri.

2. La Società si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire e promuoverne il trasferimento di eventuali provvidenze C.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con Leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.



\* Salvo le possibilità di avvalersi degli  
strumenti normativamente previsti dalla legge,  
e ~~in~~ nei casi di necessità ed urgenza,  
adeguatamente motivate,

È con una buona ~~to~~ cura  
fornire le ~~se~~ ~~servizi~~ ~~due~~



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



CITTÀ DEL VINO

## Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 del 11-07-2022


**Oggetto: Affidamento alla società "Menfi Service srl" del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani**

SETTORE PROPONENTE

UTC 2 - URBANISTICA - SUAP 1

Geom. BUSCEMI FILIPPO

Firma



SINDACO/ASSESSORE

VISTO IL SINDACO / L'ASSESSORE

Viviani Ludovico Giuseppe

Firma

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 22/03/2018 con la quale è stato approvato l'intendimento da parte della Giunta di costituire una Società srl a totale partecipazione comunale, con socio unico pubblico locale identificato nel comune di MENFI, per l'affidamento della gestione in regime di "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Comune di MENFI, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di MENFI approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 66/2014;

**che** con la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 11/09/2019 sono state apportate delle modifiche ad integrazione allo schema dell'atto costitutivo (allegato alla predetta deliberazione sotto la lettera A) nonché allo Statuto della costituenda società (allegato alla predetta deliberazione sotto la lettera B) anche in virtù di nuove normative intervenute già approvate con la delibera di G.C. n. 41 del 22/03/2018;

**che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2019 si è approvata la procedura per la costituzione delle società "in house providing" dei servizi di igiene ambientale ARO Comune di Menfi e si è approvata la relazione ex art. 34 D lgs n. 179/2012, che allegata alla predetta deliberazione. Inoltre si fa presente che per la suddetta deliberazione è stato espresso, in data 25/11/2019, da parte dei revisori dei Conti parere favorevole;

**che** con la stessa deliberazione sono stati adottati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società S.r.l, allegati alla predetta deliberazione sotto la lettera A e B e lo Schema di Regolamento per il Controllo Analogo delle Società Partecipate allegato C;

**che** con lo stesso atto deliberativo di cui sopra, Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28/11/2019, al punto 10 è stato dato atto "che con successivo atto deliberativo consiliare si provvederà all'affidamento, alla costituenda società "Menfi Sevizi" srl, in regime di "in house providing", il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al piano di intervento ARO Comune di Menfi;

**che** con Determinazione Sindacale n. 7 del 11/02/2020 e' stato nominato l'Amministratore Unico della Società in House "Menfi Servizi s.r.l.", l'Ing. Dino Erdfeld;

**che** con atto rogato Notaio Dott. Giovanni Cancemi in data 20/04/2020 rep. 38640, racc.23933, è stata costituita la Società Menfi Servizi srl;

**che** sono stati individuati i responsabili del Controllo Analogo delle Società Partecipate identificate meglio con il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2019, il cui art.2 identifica i

soggetti coinvolti nell'esercizio di controllo nelle figure del Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, del Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari, nel Responsabile del Settore competente e nei procedimenti interessati al momento dell'affidamento diretto alla società partecipate in house, nel Sindaco e nel Consiglio Comunale;

**che** si rende necessario regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e la società Menfi Servizi Srl in merito ai servizi affidati per la gestione del servizio integrato dei rifiuti e la gestione degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa.

#### **Considerato che**

- l'art.202 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Autorità d'ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di concessioni/appalti pubblici aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, consente di derogare alle norme del Codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: "a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata [...]"; inoltre, a norma del comma 4 del citato articolo "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto";

- la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006), che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine di renderlo una mera articolazione interna dell'ente affidante, che si sostanzia in una serie di poteri pregnanti:

a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;

b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale;

c) che lo statuto dell'affidatario diretto non preveda la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati;

d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- più di recente la giurisprudenza amministrativa di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, 15 gennaio 2018 n. 182) tornando a pronunciarsi sulle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, ha chiarito che il controllo - analogo a quello che ciascuno degli enti esercita sui propri servizi - deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente;

- occorre, per questo ed in particolare, verificare che l'ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) esercitino, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato – come nella fattispecie in esame – della totalità degli enti pubblici soci.

### **Ritenuto che**

- sono soddisfatti tutti i criteri affinché la società “Menfi Servizi srl” possa assumere l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nel Comune di Menfi, secondo il modello dell’in house providing in quanto:

1) “Menfi Servizi srl” è una società ad esclusivo capitale pubblico;

2) Il comune socio esercita il controllo analogo in quanto:

- gli organi di amministrazione e controllo all’interno della società sono espressione dello stesso ente socio: ed infatti, lo Statuto – in ossequio alle previsioni dell’art. 11, co. II, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – prevede, quale regola, la figura dell’amministratore unico in rappresentanza del socio unico;

- lo Statuto di “Menfi Servizi srl” è adeguato alle norme in materia in house providing, in quanto prevede la soggezione al controllo analogo congiunto e all’attività di direzione e coordinamento da parte del comune socio; esso è infatti caratterizzato da un considerevole aumento dei poteri decisori e di controllo dell’Assemblea sociale rispetto all’Organo di amministrazione essendo riconosciuto alla prima il potere di impartire indicazioni vincolanti sugli atti più significativi relativi alla erogazione dei servizi (l’Assemblea dei soci: - delibera sugli obiettivi strategici aziendali, sulle linee guida per l’elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, sulle caratteristiche dei servizi da rendere; - effettua proposte vincolanti per l’organo amministrativo in merito allo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità; - esprime il consenso preventivo e vincolante per l’organo amministrativo per l’eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell’oggetto sociale ma non ancora avviate) ma anche per ciò che concerne la determinazione della pianta organica e le sue variazioni, lo svolgimento di procedure per l’assunzione di personale inclusi i concorsi, la nomina e revoca di dirigenti, la nomina del direttore generale (art. 23 Statuto); ed ancora, lo Statuto (art. 23 cit.) prevede, inoltre, precisi obblighi che la Società è tenuta ad assolvere per consentire a ciascun Comune socio di esercitare il controllo interno sulla società (in particolare, l’organo amministrativo è tenuto a trasmettere ai Comuni soci il bilancio di previsione, la relazione semestrale sull’andamento della società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione, ai dati relativi ai servizi espletati, alle spese, ai ricavi e alle variazioni significative del personale, la relazione annuale sull’andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato. Il tutto, per consentire ai soci di verificare i risultati della gestione societaria con riferimento alla congruenza della stessa rispetto alle direttive e agli indirizzi eventualmente impartiti dagli organi di governo); infine, è previsto da statuto che per ulteriormente definire ed integrare i principi e le prescrizioni sul controllo analogo, anche sulla base della progressiva esperienza gestionale, potranno essere elaborati dall’organo amministrativo ed approvati dall’Assemblea appositi regolamenti nel rispetto del principio dell’assoluta dipendenza della società dagli Enti soci e di quelli contenuti nelle disposizioni di legge in generale;

- l’esercizio del controllo analogo congiunto è effettivamente riscontrabile dal flusso costante di informazioni che il nominato amministratore unico intrattiene costantemente con il socio controllante;

3) “Menfi Servizi srl” non svolge attività ulteriori rispetto a quelle affidate in via diretta con il presente atto;

4) Che la “Menfi Servizi srl” risulta iscritta nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art.192 del Dlgsn.50/2016 così come prescritto dalle Linee Guida n. 7 elaborate dall’ANAC;

### **Dato atto che:**

- il D.Lgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), all’art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;

- il D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l’utilizzo del modello gestorio “house providing”;

- in particolare l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., prevede che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";

- con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2017) le linee guida Anac n. 7, di attuazione del D.Lg. n. 50/2016, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016";

- l'art. 192 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

- la valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è riconducibile alla relazione ex art. 34, comma 20, decreto legge 179/2012 convertito con modificazioni nella legge 221/2012 e al piano industriale approvati dal Comune di Menfi con deliberazioni del Consiglio Comunale di Menfi n. 55 del 28/11/2019;

- inoltre la scelta dell'opzione per il nuovo modello di gestione dei servizi ambientali, ha tenuto conto, oltre che del quadro normativo in essere, anche degli obiettivi principali che il Comune di Menfi ha da sempre perseguito, quali in particolare:

- la massima qualità nell'erogazione dei servizi, la migliore tutela possibile delle condizioni di lavoro degli addetti al servizio di igiene urbana, la massima flessibilità operativa e il massimo contenimento dei costi del servizio;

- da ultimo si fa rilevare che tale scelta gestionale garantisce certamente i benefici dell'economia di scala;

- in relazione al punto che precede, la preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, va riferita alle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta; anche con riferimento a:

a) obiettivi di universalità e socialità;

b) obiettivi di efficienza;

c) obiettivi di economicità;

d) obiettivi di qualità del servizio;

e) obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- in relazione alla gestione in house providing dei pubblici servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati realizza i benefici per la collettività riportati nella relazione ex art.34, legge 221/2012, approvata da tutti i comuni soci, che si traducono nel rispetto dei principi enunciati al capitolo 7 della medesima relazione, in termini di:

- uguaglianza

- imparzialità

- continuità
- partecipazione
- trasparenza
- legittimità

avuto riguardo:

al DPCM 27/01/1994;

alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai SIEG o alla Legge 244/2007, art.2, comma 461;

- gli obiettivi di universalità e socialità di cui al punto a) rientrano tra i principi riportati nella relazione ex art. 34 ed esposti al punto 1) che precede con particolare riferimento a uguaglianza, imparzialità, partecipazione, trasparenza;

- gli obiettivi di efficienza di cui al punto b) sono individuati al capitolo 3 - standard operativi prefissati - della relazione ex art. 34 e, in particolare, al punto 1 che stabilisce la limitazione della crescita dei rifiuti quale obiettivo principale stabilito da tutte le principali norme di riferimento;

- e che, pertanto, sussistono concretamente le condizioni per ritenere ragionevolmente e positivamente realizzabile tale obiettivo; inoltre, occorre evidenziare che gli indici di raccolta differenziata, già raggiunti dagli attuali gestori pubblici operanti nel territorio dell'ARO, si collocano ai vertici dei risultati ottenuti a livello regionale, con raggiungimento della soglia del 70%. Anche per tale standard sussistono le condizioni di continuità nel perseguimento di tale obiettivo;

- gli obiettivi di qualità del servizio di cui al punto d) che precede sono individuati al capitolo 3 – standard operativi prefissati - della relazione ex art.34 e qui confermati integralmente;

- gli obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche di cui al punto e) che precede sono garantiti dall'esercizio del controllo analogo congiunto e dal rispetto del principio di legittimità riportati nel presente atto.

#### **Considerato altresì che:**

- la recentissima giurisprudenza ha affermato che la verifica di congruità dell'affidamento in house rispetto ai valori di mercato deve focalizzare l'analisi sul costo del lavoro (CdS, Sez. III, sentenza n.8205/2019);

- “Menfi servizi srl”, così come i gestori pubblici uscenti, applicano il CCNL, il cui costo del lavoro è stabilito, da ultimo, con Decreto Direttore Ministero del Lavoro n.7/2019 del 01/02/2019 e la cui osservanza costituisce, di fatto, verifica positiva di congruità dell'affidamento in house;

- va considerato, quale positivo fattore evolutivo di garanzia, l'introduzione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui alla delibera ARERA 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019e succ. a cui i gestori devono attenersi;

#### **Dato infine atto che:**

- tutte le richiamate deliberazioni del Comune di Menfi, confermano e ribadiscono la scelta della modalità di affidamento del servizio, in regime di house providing in favore di “Menfi servizi srl”, ricorrendone tutti i presupposti indicati dalle disposizioni legislative e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale;

- le medesime deliberazioni e gli atti correlati costituiscono atti propedeutici all'affidamento dei servizi di che trattasi in conformità al disposto normativo;

**Visto** lo schema del contratto per la gestione del servizio di igiene urbana;

**Visto** il PEF (Piano Economico Finanziario) già approvato e allegato alla presente sotto la lettera "A";

**Visto** il decreto legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Enti Locali”;

**Vista** la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali,

per quanto sopra

### **PROPONE**

- 1) di dare atto di quanto espresso in premessa e parte narrativa;
- 2) di prendere atto del “ Piano Economico Finanziario per l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Menfi” che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare Capitolato d'oneri che allegato al presente atto sotto la lettera “B” ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare lo schema di contratto per la gestione del servizio di igiene urbana che allegato al presente atto sotto la lettera “C” ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di affidare, secondo il modello dell’in house providing, a “Menfi Servizi srl” i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nel Comune di Menfi;
- 6) di stabilire che l'affidamento della gestione del servizio avrà inizio dalla firma del contratto di servizi;
- 7) di stabilire l’uniformazione dei servizi nel territorio dell’ARO ed in particolare, che la raccolta dei rifiuti avvenga in modalità che consenta il maggior risparmio per la popolazione di Menfi e la maggiore efficienza nell’espletamento del servizio, coerente con gli atti della pianificazione regionale e secondo le tempistiche riportate nei contratti di servizio;
- 8) che il costo dei servizi da affidare alla “Menfi Servizi srl” sarà pari all'importo previsto dal PEF per la quota relativa ai costi da sostenere dalla Società e sarà riportato ai mesi di effettivo espletamento del servizio da parte della “Menfi Servizi srl”. Per gli anni a seguire, così come stabilito dai regolamenti ARERA, la “Menfi Servizi srl” dovrà predisporre un piano economico finanziario da sottoporre al Comune di Menfi per la successiva approvazione in Consiglio Comunale previa validazione dell’ITC e di istituire apposito capitolo di spesa;
- 9) di stabilire la durata dell’affidamento in quindici anni, in conformità all’art.203, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con la facoltà per l’amministrazione comunale di revocare l’affidamento in via anticipata in qualsiasi momento con preavviso di mesi sei;
- 10) di precisare altresì che i contratti di servizio recepiscano le ulteriori previsioni di cui all’art. 203, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 11) di demandare ai competenti uffici del Comune di Menfi, nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente deliberazione, l’adozione dell’atto di affidamento del servizio e la stipula dei contratti di servizio che dovranno tener conto delle specificità socio-territoriali;
- 12) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

ALLEGATO "A"

**COMUNE DI  
MENFI**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI  
PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO  
(ANNI 2022-2025)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

**(ARERA: Deliberazione n. 363/2021/R/RIF e Determinazione n. 2/DRIF/2021)**

Indice

<b>1</b>	<b>Premessa</b>	
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore</b>	
	2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
	2.2	Altre informazioni rilevanti
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore</b>	
	3.1	Dati tecnici e patrimoniali
		3.1.1 <i>Dati sul territorio gestito e sull'affidamento</i>
		3.1.2 <i>Dati tecnici e di qualità</i>
		3.1.3 <i>Fonti di finanziamento</i>
	3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
		3.2.1 <i>Dati di conto economico</i>
		3.2.2 <i>Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia</i>
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente</b>	
	4.1	<i>Attività di validazione svolta</i>
	4.2	<i>Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</i>
	4.3	<i>Costi operativi incentivanti</i>
	4.4	<i>Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</i>
	4.5	<i>Note al calcolo</i>

## 1. Premessa

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2022-2025, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Delibera 363/2021/R/rif con cui è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

La presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF e i valori desumibili dalla documentazione contabile obbligatoria.

Il piano economico finanziario, predisposto sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, come previsto dal MTR-2 di cui alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'ETC provvede alla trasmissione ad ARERA, della seguente documentazione di sua competenza:

- PEF relativo al servizio integrato, redatto secondo lo schema tipo predisposto da Arera di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021;
- Relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo predisposto da Arera (Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

## 2. Relazione di accompagnamento al PEF

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune ha gestito direttamente il servizio integrato di gestione dei rifiuti, i servizi forniti dall'ARO Comune di Menfi vengono brevemente richiamati.

#### Servizi Erogati

- raccolta differenziata porta a porta della frazione umida e secca residua prodotta dalle utenze domestiche e non domestiche;
- raccolta imballaggi misti presso i grandi produttori;
- raccolta differenziata dei residui da spazzamento stradale, di inerti da demolizione, legno, RAEE, RUP ed altre frazioni;
- raccolta con avvio a recupero degli ingombranti raccolti con le varie modalità (servizi speciali, abbandonati sul territorio, isola ecologica C.D.R.).

#### Raccolta con contenitori stradali

- servizio di raccolta selettiva a mezzo di idonei contenitori di pile, farmaci scaduti e olio e trasporto presso la piattaforma comunale per il successivo trasporto ad idoneo impianto di recupero reperito dall'impresa aggiudicataria in accordo con la stazione appaltante;

#### **Raccolta domiciliare**

- raccolta degli RSU con sistema domiciliare e trasporto degli stessi presso l'impianto di smaltimento di Bacino;
- raccolta della FORSU (Frazione Organica degli RSU), con sistema domiciliare e trasporto degli stessi presso l'impianto di Bacino;
- raccolta della frazione Carta e Cartone con sistema domiciliare e trasporto presso impianti reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante;
- raccolta della frazione Vetro e Lattine con sistema domiciliare e trasporto presso impianti reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante;
- raccolta della frazione Imballaggi in Plastica con sistema domiciliare e trasporto presso impianti reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la stazione Appaltante;
- raccolta della frazione Verde Biodegradabile con sistema domiciliare e trasporto presso impianti reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante (servizio a chiamata).

#### **Smaltimenti**

- smaltimento degli RSU al prezzo di bacino come determinato dall'ente preposto;
- smaltimento della FORSU al prezzo di bacino come determinato dall'ente preposto;
- smaltimento di tutti i Rifiuti conferiti presso i Centri Comunali/Isole Ecologiche. Utilizzo area comunale per trasbordo vetro e umido domiciliare.

#### **Altri servizi**

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori adibiti al pubblico servizio non affidati al singolo utente;
- Campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali ed in particolare sulla Raccolta Differenziata;
- Indagine di Customer Satisfaction con cadenza minima biennale (biennale);
- Rendiconto mensile sui dati delle raccolte, riepilogo semestrale e compilazione annuale del MUD.

#### **Forniture**

- fornitura dei bidoncini, delle pattumiere e delle attrezzature previsti a capitolato;
- fornitura dei sacchi a perdere previsti a capitolato;
- realizzazione del calendario annuale dei servizi e del depliant informativo sulle raccolte (incluse stampa e distribuzione agli utenti);
- realizzazione e distribuzione della carta dei servizi.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF.

#### **2.2 Altre informazioni rilevanti**

Il servizio di igiene urbana e le tipologie dei servizi stessi erogati nel 2018 sono identici a quelli riportati nella tabella riferita all'anno 2020. Il Comune ha affidato ai seguenti prestatori d'opera i seguenti servizi:

- Servizio spazzamento e pulizia strade con proprio personale: il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti in data 10/12/2015 (CIG 6198225912) ed eventuali successive integrazioni;
- Servizio di trasporto rifiuti dal C.D. R. e la piazzola ecologica alle ditte:
  - EDIL GL Menfi
  - PECORELLA GASPARE Salemi
- Servizi di smaltimento:
  - Piattaforma Eco XXI Santa Margherita di Belice
  - Sogeir impianti Sciacca
  - D'Angelo Vincenzo Alcamo
  - Trapani Servizi, Trapani

#### Comune di Menfi

Popolazione: 11.751

Superficie: 113,58 km<sup>2</sup>

Densità: 103,46 ab/km<sup>2</sup>



### 3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

#### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

##### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2022 l'A.R.O è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale, non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

##### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per l'anno 2022 non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) rispetto a quanto erogato nel 2021, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

L'A.R.O. Menfi, impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2022 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto che è pari al 68%.

### 3.1.3 Fonti di finanziamento

L'A.R.O. Menfi adotta fonti di finanziamento individuate dalle norme di Legge.

## 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR2 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno a (2022), tali dati sono stati imputati dal Comune sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2 (2020).

### 3.2.1. Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2020.

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell'allegato A alla DELIBERAZIONE ARERA 363/2021, per la determinazione di tali costi si è proceduto tramite attribuzione diretta ove possibile e ove non sia stato possibile, sono stati definiti *drivers* secondo un principio di equità, oggettività, ragionevolezza e verificabilità, riparametrando in base al fatturato specifico del Comune.

	Costi dei gestori diversi dal Comune	Costi dei Comuni	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	-	518.571	518.571
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	-	400.289	400.289
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	-	86.920	86.920
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	-	769.277	769.277
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <i>CO<sup>100</sup> 10, 11</i>	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <i>CO<sup>100</sup> 12</i>	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <i>CO<sup>100</sup> 13</i>	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	-	88.330	88.330
Fattore di Sharing <i>δ</i>	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>AR/δ</i>	-	59.598	59.598
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <i>AR<sub>cc</sub></i>	-	-	-
Fattore di Sharing <i>ω</i>	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <i>δ/ω</i>	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <i>AR/ω</i>	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>FACTO<sup>100</sup> 10</i>	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-
Recupero della [T <sub>0</sub> - T <sub>max</sub> ] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
ETVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021	-	1.715.460	1.715.460

Costi dell'attività di spezzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	-	32.887	32.887
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	-	91.461	91.461
Costi generali di gestione <i>CBS</i>	-	147.158	147.158
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	-	-	-
Altri costi <i>CD_M</i>	-	51.297	51.297
<b>Costi comuni <i>CC</i></b>	-	<b>279.915</b>	<b>279.915</b>
Ammortamenti <i>Amort</i>	-	-	-
Accantonamenti <i>Acc</i>	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_LIC</i>	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <i>CK_risultati</i>	-	-	-
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 3.1 del MTR-2 <i>CO_IP_10,11</i>	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 3.2 del MTR-2 <i>CO_IP_12</i>	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 3 del MTR <i>CO_IP_13</i>	-	-	-
Componente e conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC_12</i>	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-
Recupero della [(T <sub>a</sub> -T <sub>max</sub> )] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
<b>ΣTFA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fissa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021 VFP</b>	-	<b>312.803</b>	<b>312.803</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>			
raccolta differenziale <i>S'</i>			68%
<i>Q<sub>22</sub> / Q<sub>21</sub></i>			1.265,00
costo unitario effettivo - Coeff. <i>AswUly</i>			173,24
Benchmark di riferimento (cent/kg) (fabbrico standard costo medio settore)			0,00
<b>Coefficiente di gradualità</b>			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziale <i>y<sub>1</sub></i>			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <i>y<sub>2</sub></i>			0,00
Totale <i>y</i>			0,00
Coefficiente di gradualità <i>(1/y)</i>			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>			
<i>IP<sub>1</sub></i>			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <i>X<sub>1</sub></i>			0,15%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL<sub>1</sub></i>			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG<sub>1</sub></i>			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <i>L<sub>16</sub></i>			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <i>p</i>			1,56%
<i>(T<sub>21</sub>)</i>			1.019,51
<i>ΣT<sub>21</sub></i>			2.032.263
<i>ΣTV<sub>21</sub></i>			1.132.529
<i>ΣTF<sub>21</sub></i>			1.058.957
<i>ΣT<sub>22</sub></i>			2.191.406
<i>ΣT<sub>22</sub> - ΣT<sub>21</sub></i>			0.925,55
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT<sub>21</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>2.028.263</b>
TVa dopo distribuzione della (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	-	1.715.460	1.715.460
TFA dopo distribuzione della (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	-	312.803	312.803
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIIF/2021 - parte variabile	-	-	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIIF/2021 - parte fissa	-	-	-
<b>ΣTV<sub>22</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIIF/2021</b>			<b>1.715.460</b>
<b>ΣTF<sub>22</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIIF/2021</b>			<b>312.803</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIIF/2021</b>			<b>2.028.263</b>

### 3.2.2. Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2020 e riportate al 2022

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF.

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	-	99.330	99.330
Fattore di Sharing <i>b</i>	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	-	59.598	59.598
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <i>AR<sub>col</sub></i>	-	-	-

#### 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

##### 4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune, trasferisce all'Ente territorialmente competente, il PEF corredato di relazione e di dichiarazione di veridicità che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore, dei costi efficienti dell'annualità 2020, e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti l'anno 2022.

##### 4.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$r_{pia} = 1,7\%$

$X_a = 0,15\%$

$Q_{La} = 0,00\%$

$P_{Ga} = 0,00\%$

Ne discende che, le entrate tariffarie per il 2022 non possono eccedere il valore di €2.028.263,00.

##### 4.3 Costi operativi incentivanti

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le componenti COI, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

##### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nel caso del Comune di Menfi non si è verificato il caso del superamento del limite alla crescita.

##### 4.5 Note al calcolo

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento a-2 forniti dal comune. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpatisi ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.

Va ricordato che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481, il costo oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato come valore massimo. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti (deliberazione 3 Agosto 2021 363/2021/R/rif art. 4 comma 4.6).



**COMUNE di MENFI**

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

**ALLEGATO "B"**

**GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

**CAPITOLATO D'ONERI**

# Sommario

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>3</u>
<u>ART. 1 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 DURATA DELL'APPALTO – PROROGA</u>	<u>4</u>
<u>ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO</u>	<u>5</u>
<u>ART. 5 CONTROLLO DELL'ENTE</u>	<u>5</u>
<u>ART. 6 MODALITA' MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI</u>	<u>6</u>
<u>ART. 7 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI</u>	<u>6</u>
<u>ART. 8 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO</u>	<u>7</u>
<u>ART. 9 PAGAMENTI</u>	<u>7</u>
<u>ART. 10 ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI</u>	<u>7</u>
<u>ART. 11 REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE</u>	<u>8</u>
<u>ART. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</u>	<u>8</u>
<u>ART. 13 OBIETTIVI</u>	<u>8</u>
<u>ART. 14 SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</u>	<u>8</u>
<u>ART. 16 – ESECUZIONE D'UFFICIO</u>	<u>11</u>
<u>ART. 17 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>11</u>
<u>ART. 18 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE</u>	<u>12</u>
<u>ART. 19- CONTROVERSIE</u>	<u>12</u>
<u>ART. 20 - SPESE</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'MENFI SERVIZI SRL</u>	<u>13</u>
<u>ART. 21 – RESPONSABILITA' DELLA MENFI SERVIZI SRL</u>	<u>13</u>
<u>ART. 22 – SICUREZZA SUL LAVORO</u>	<u>13</u>
<u>ART. 23 – PERSONALE IN SERVIZIO</u>	<u>15</u>
<u>ART. 24 – MEZZI E ATTREZZATURE</u>	<u>16</u>
<u>ART. 25 – CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE</u>	<u>16</u>
<u>ART. 26 - COOPERAZIONE</u>	<u>16</u>
<u>ART. 27 – TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI</u>	<u>17</u>
<u>ART. 28 – RISERVATEZZA</u>	<u>17</u>

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Menfi di seguito denominato "Ente" sono i seguenti:

- a) Raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184, comma 2 da lett. a) ad f) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:
  1. Raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
  2. Raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ed ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo prodotti da utenze domestiche;
  3. Raccolta dei rifiuti ingombranti, RAEE e degli scarti verdi;
  4. Trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare;
  5. Smaltimento dei rifiuti urbani raccolti
  6. Avvio a recupero dei rifiuti differenziati raccolti
- b) Campagna di formazione e sensibilizzazione;

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalle attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

## ART. 2 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Menfi Servizi srl dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente può sostituire la Menfi Servizi srl per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui ravvisi l'ipotesi di reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

## ART. 3 DURATA DELL'APPALTO – PROROGA

Il contratto avrà durata dal xx.xx.2022 al xx.xx.2037. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo proroga come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, la Menfi Servizi srl previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di mesi 1 (uno), senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, nel caso ricorrano ragioni di urgenza per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che la Menfi Servizi srl dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di scioglimento anticipato dello stesso, il Comune si obbliga nell'eventuale successivo Bando di Gara per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore dei servizi di igiene urbana, ad inserire la clausola di riacquisto, da parte del gestore subentrante, di tutti i mezzi, le attrezzature, quali contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili, che Menfi Servizi srl ha acquistato, ad un prezzo pari al costo residuo, determinato come di seguito descritto. Il costo residuo dei predetti mezzi e attrezzature è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino

ad allora percepiti da Menfi Servizi srl. Quest'ultima emetterà, pertanto, al gestore subentrante fattura per la cessione dei predetti mezzi e attrezzature maggiorato di IVA all'aliquota prevista dalla legge al momento vigente.

Il Comune si obbliga, altresì, ad inserire nello stesso Bando di Gara la clausola dell'obbligo di subentro, da parte del gestore subentrante, nei contratti di leasing di tutti i mezzi, le attrezzature, quali contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili, che Menfi Servizi srl ha stipulato, ad un prezzo di cessione del contratto pari al costo residuo, determinato come di seguito descritto. Il costo residuo dei predetti contratti di leasing è dato dai costi sostenuti da Menfi Servizi srl a fronte di detti contratti, comprese le spese di istruttoria, non ancora recuperati dalle corrispondenti quote di ammortamento, previste nel Piano Economico Finanziario, incluse nei corrispettivi d'appalto sino ad allora percepiti da Menfi Servizi srl. Quest'ultima emetterà, pertanto, al gestore subentrante fattura per la cessione dei predetti contratti maggiorato di IVA all'aliquota prevista dalla legge al momento vigente.

#### ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) Il presente "Capitolato d'Oneri", firmato per accettazione dalla società Menfi Servizi srl;

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di leggi (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

#### ART. 5 CONTROLLO DELL'ENTE

L'Ente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo.

I tecnici dell'Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d'urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

I servizi contrattualmente previsti che la Menfi Servizi srl non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verificano le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere a carico dell'Ente.

Sarà compito della Menfi Servizi srl inoltrare, al competente Ufficio Tecnico, un report dettagliato:

1. Sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del "porta a porta" da parte delle utenze);
2. Sui quantitativi di materiale raccolto; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia (codice CER), con l'indicazione dell'impianto di recupero e/o smaltimento. Sarà compito dell'Ente effettuare, ogni qual volta lo ritenga necessario, una ricognizione sullo stato di attuazione del servizio;
3. Su eventuali modifiche da apportare al sistema di raccolta.

Sono a carico della stessa Menfi Servizi srl tutti gli oneri relativi alla gestione della banca dati utenti, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore (ove presente o prevista).

L'Ente avrà la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Menfi Servizi srl, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della Menfi Servizi srl, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

#### ART. 6 MODALITA' MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

La Menfi Servizi srl sarà tenuta a:

- Garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nella carta dei servizi;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- Svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- Garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite l'eventuale gestione di un ecosportello;
- Organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti;

#### ART. 7 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, la Menfi Servizi srl avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, la Menfi Servizi srl sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

#### ART. 8 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari all'importo previsto dal PEF per la quota relativa ai costi da sostenere dalla Società e sarà riportato ai mesi di effettivo espletamento del servizio da parte della Menfi Servizi srl, per il periodo di durata contrattuale relativo all'anno 2022;

L'importo complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel disciplinare tecnico, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto previa Intesa con la Menfi Servizi srl.

#### ART. 9 PAGAMENTI

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate con fatture di saldo a fine dell'anno con pagamenti immediati delle somme.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la Menfi Servizi srl si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo di intesa fra l'Ente e la Menfi Servizi srl.

#### ART. 10 ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI

La Menfi Servizi srl s'impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato.

In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo derivanti dalle variazioni richieste.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui al D.Lgs 50/2016.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

La Menfi Servizi srl sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

#### ART. 11 REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Il corrispettivo richiamato nell'art. 8 verrà aggiornato di anno in anno sulla base del Piano Economico e Finanziario da sottoporre alla validazione dell'Ente territorialmente competente, oggi SRR ATO AG 11.

#### ART. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dall'art. 105, commi 1 e 2, dal D.Lgs. 150/16 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori si richiama l'obbligo, ai sensi dell'art. 105, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 inerenti il pagamento di retribuzioni e contributi al personale del sub appaltatore, nonché del comma 13 circa il pagamento del corrispettivo del sub appalto.

Qualora la Menfi Servizi srl intenda subappaltare parte dei servizi che si rendessero necessari nello svolgimento dell'appalto, deve trasmettere all'Ente, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio, copia del contratto di subappalto.

L'autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità che derivino dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

#### ART. 13 OBIETTIVI

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
- un aumento generalizzato dell'efficienza dei servizi complementari;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato a riciclo.

La ditta dovrà garantire all'Ente un risultato di raccolta differenziata non inferiore al 65% mantenendo come minimo tale risultato per ogni anno successivo.

Restano a carico della Menfi Servizi srl tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'amministrazione comunale circa anomalie di servizio, etc...) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

#### ART. 14 SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Gli oneri di smaltimento dei rifiuti destinati a discarica e i costi di trattamento di frazione organica e scarto verde sono a carico della Menfi Servizi srl.

Detti rifiuti dovranno essere conferiti in impianti idonei nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale:

- Rifiuti indifferenziati: presso un impianto individuato in base alla pianificazione regionale vigente. Per l'annualità 2021 è stato individuato, al momento, l'impianto di C.da Belvedere a Trapani (TP) di proprietà della Trapani Servizi spa. Eventuali modifiche dell'impianto di conferimento saranno prontamente comunicate all'Amministrazione Comunale.
- Rifiuti organici e scarti del verde: presso un impianto individuato in base alla pianificazione regionale vigente. Per l'annualità 2021 è stato individuato l'impianto di Sciacca (AG) di proprietà della SRR Ato 11 Agrigento Ovest. Eventuali modifiche dell'impianto di conferimento saranno prontamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

Per tutte le altre tipologie di rifiuto sarà onere della Menfi Servizi srl individuare e riferirsi ad impianti di smaltimento/trattamento e/o centri di recupero, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica. Dovranno inoltre essere fornite all'Ente tutte le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio.

Per i rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, gli ingombranti non recuperabili, la frazione organica e gli scarti verdi, fino a 60 km di percorrenza, andata e ritorno, dal confine dell'Ente non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo .

Spetta alla Menfi Servizi srl l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I. /CONAI.

#### ART. 15 – ESECUZIONE D’UFFICIO

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora la Menfi Servizi srl, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro due giorni successivi all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 16 e 18 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese della Menfi Servizi srl, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dalla Menfi Servizi srl, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

#### ART. 16 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dallo Statuto vigente della società.

#### ART. 17 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali:

- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- DPR 207/2010, ove ancora applicabile;
- D.Lgs 50/2016
- D.lgs 205/2010; - D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

#### ART. 18- CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e la Menfi Servizi srl, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta comunale che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale Ordinario di Sciacca.

E' esclusa la procedura arbitrale.

#### ART. 19 - SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico della Menfi Servizi srl, nonché le imposte e tasse inerenti la stipula del contratto.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

## TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'MENFI SERVIZI SRL

### ART. 20 – RESPONSABILITA' DELLA MENFI SERVIZI SRL

La Menfi Servizi srl risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo alla Menfi Servizi srl di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
  - a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali la Menfi Servizi srl sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. E' considerato nel novero dei terzi l'Ente, verso il quale la Menfi Servizi srl in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Menfi Servizi srl. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze della Menfi Servizi srl, partecipano all'esecuzione dell'appalto;
  - b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze della Menfi Servizi srl, partecipano all'esecuzione dell'appalto;

La Menfi Servizi srl resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

La Menfi Servizi srl dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

### ART. 21 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Menfi Servizi srl è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

La Menfi Servizi srl ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dalla Menfi Servizi srl e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, la Menfi Servizi srl è edotta dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

La Menfi Servizi srl, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

## ART. 22 – PERSONALE IN SERVIZIO

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la Menfi Servizi srl dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

La Menfi Servizi srl dovrà indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla Menfi Servizi srl, dovrà essere capace e fisicamente idoneo. La Menfi Servizi srl sarà tenuta a:

- 1) Riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 2) Osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) Trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;

Il personale della Menfi Servizi srl dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Menfi Servizi srl impiegato nel presente appalto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente può provvedere al pagamento diretto ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo l'importo dalle somme dovute per l'espletamento del servizio. I pagamenti effettuati sono comprovate da quietanze sottoscritte dagli interessati.

#### ART. 23 – MEZZI E ATTREZZATURE

La Menfi Servizi srl si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d'uso e dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

La Menfi Servizi srl s'impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

La Menfi Servizi srl s'impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

#### ART. 24 – CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE

La Menfi Servizi srl si impegna a realizzare entro il mese di gennaio di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il materiale di raccolta.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il mese di gennaio di ogni anno del calendario e del materiale informativo eventualmente predisposto dall'Amministrazione.

La Menfi Servizi srl è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio.

#### ART. 25 - COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente della Menfi Servizi srl di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, ecc.).

E' fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

La Menfi Servizi srl collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

La Menfi Servizi srl collaborerà con il Comune per la redazione della dichiarazione ambientale annuale (M.U.D.).

#### ART. 26 – TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

La Menfi Servizi srl è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione del Piano Finanziario previsto dal DPR 158/99 e s.m.i..

#### ART. 27 – RISERVATEZZA

La Menfi Servizi srl ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.



**COMUNE di MENFI**

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

**ALLEGATO “C”**

**SCHEMA CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

Il COMUNE DI MENFI, con sede in Menfi, Piazza Vittorio Emanuele III snc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel seguito sinteticamente definito Comune (cod. Fiscale 00233230846), Arch. Marilena Mauceri,

E

La MENFI SERVIZI SRL, società per la gestione dei servizi pubblici locali di Menfi, con capitale interamente posseduto dal Comune, con sede legale in Menfi (AG), Piazza Vittorio Emanuele III snc., in persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Dino Erdfeld, nel seguito sinteticamente definita Società, iscritta al registro delle imprese di Agrigento al n. 02976270849, data iscrizione il 20/04/2020, numero REA AG - 219150;

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 29/10/2014 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014 è stata deliberata la “Istituzione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Menfi;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014 è stato approvato il Piano di Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 ed in coerenza alle “Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2-ter della Lr. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” come emanate con Circolare del 19/09/2013 dall’ Assessore Regionale dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la relazione sull’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato;
- che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014, è stato approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G n. 250 del 11/03/2015 dell’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità — Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- che il Comune di Menfi ha approvato un proprio Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2016;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/03/2018 è stata costituita la società S.r.l. denominata “*MENFI SERVIZI*” a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico Locale identificato nel Comune di Menfi - Ente costituente e con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, in regime di “*in house providing*” per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Menfi, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Menfi approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 13/11/2014;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2019 è stata approvata la procedura per la costituzione delle società “*in house providing*” dei servizi di igiene ambientale ARO Comune di Menfi e è stata approvata la relazione ex art. 34 D lgs n. 179/2012, sono stati adottati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della costituenda società S.r.l.e tra le altre cose è stato stabilito che eventuali altri servizi potranno essere dati in concessione previa proposta valutata e votata dal Consiglio Comunale;
- che la società *Menfi Servizi srl* è stata costituita con atto del Notaio Dott. Giovanni Cancemi in data 20/04/2021 rep. 38640, racc.23933;
- che i rapporti tra il Comune di Menfi e la società *Menfi Servizi srl* gestore del servizio di igiene urbana devono essere regolamentati da apposito contratto di servizio;

- che con delibera di consiglio comunale n. \_\_ del \_\_ è stato approvato lo schema di contratto che oggi è oggetto di sottoscrizione;

## TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE:

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse sono parti integranti del presente contratto.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il presente contratto ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la Società in merito ai servizi affidati di cui al seguente art. 3.

### **Art. 3 - Oggetto**

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni contenute nella "Relazione sull'affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio di Menfi ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e art. 192 D.lvo 50/2016" approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014, richiamata nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22/03/2018, affida in esclusiva e per tutta la durata del presente contratto alla Società, che accetta, la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa.

Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base:

- a) lo spazzamento stradale;
- b) lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
- c) la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184, comma 2, del D lgs. n° 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
- d) il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;
- e) il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (CDR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006) conferiti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione;
- f) la pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili);
- g) il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti e delle attrezzature a servizio della raccolta;
- h) la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CDR, isole ecologiche, etc.);
- i) lo svuotamento dei cestini gettacarte installati nella fascia costiera (spiaggia e passeggiata a

mare);

Il Comune si riserva inoltre di affidare al gestore gli ulteriori servizi opzionali che la Società sia in grado di svolgere, con corrispettivo determinato di volta in volta.

Il servizio reso dalla Società sarà effettuato nel rispetto del programma annuale del servizio, del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2016, della Carta della qualità dei servizi, della normativa specifica e delle condizioni di sicurezza.

La Società proporrà il programma annuale del servizio (piano industriale) nei modi e termini indicati dallo statuto della Società concernente il controllo analogo.

La carta della qualità dei servizi dovrà essere predisposta dalla Società entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto. Entro lo stesso periodo il Gestore predispone la verifica dell'inventario degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali conferite.

#### **Art.4. Gestione**

1. La Società potrà gestire i servizi affidati con le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed efficienza, nel rispetto, comunque, di quanto previsto nel programma annuale, nel regolamento di igiene urbana, nella carta sulla qualità dei servizi e nella normativa di settore.

2. In particolare, potrà esercitare l'attività prevista nel presente contratto con propri impianti, attrezzature, mezzi e personale e, qualora ne ravvisasse la convenienza, con affidamenti a terzi o con strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate.

3. Potrà, inoltre, attraverso le adeguate forme di affidamento, realizzare strutture, impianti, infrastrutture e dotarsi di apparecchiature e strumenti necessari al corretto svolgimento del servizio.

4. Potrà, poi, utilizzare beni mobili e immobili utili al servizio con le forme della locazione, nolo, usufrutto, comodato o altra forma ritenuta conveniente.

5. Ai fini della gestione il Comune cede in comodato d'uso gratuito alla Società, per tutta la durata del contratto le seguenti strutture:

- Autoparco comunale costituito da:

n.01 autocarro RENAULT Trucks;

n. 01 Spazzatrice – Macchina operatrice semovente tipo Aebi Schmidt Swingo compact 200

n. 01 Compattatore COSECO K6 da 25 MC

n. 01 Scarrabile Mercedes Benz Actros 2532 L

n. 03 Costipatori CTECH 5 MC Mitsubishi Canter 3S13/25

- Centro Comunale di Raccolta;

- Isole ecologiche individuate.

6. Il gestore è obbligato a mantenere in condizioni di sicurezza e di pieno funzionamento dette strutture eseguendo le manutenzioni ordinarie.

7. Le eventuali manutenzioni straordinarie necessarie saranno concordate preventivamente con il Comune, eseguite dalla Società e rimborsate dal Comune.

8. Ai fini dello svolgimento delle attività amministrative il Comune metterà a disposizione della

Società una stanza presso il Palazzo Municipale e/o presso l'ufficio tecnico di via Mazzini;

9. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **Art.5 - Obiettivi e modalità generali**

1. Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, dovrà essere svolto ed organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell'ordine:

- il riutilizzo dei prodotti;
- il riciclaggio di alta qualità.

2. Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale.

3. La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti alla individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche.

4. Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire, per come indicato nel Piano di Intervento dell'ARO, il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall'art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n° 9/2010 e a ridurre, progressivamente il costo del servizio reso, immutati gli standard di qualità.

5. In ossequio alle previsioni del piano di ARO e nell'espletamento del servizio, la Società perseguirà i seguenti obiettivi:

- Sviluppo di attività ambientalmente qualificate,
- Sensibilizzazione e consapevolezza ambientale diffusa;
- Omogeneità territoriale del servizio;
- Miglioramento degli standards operativi di qualità.

6. La Società si impegna a erogare il servizio alle seguenti condizioni:

- Utilizzo di tecnologia e strumentazione moderna;
- Ottimizzazione delle risorse e delle potenzialità presenti;
- Massima attenzione al contesto operativo per quanto riguarda la sicurezza;
- Ottenimento e mantenimento di certificazioni di qualità;
- Pareggio di bilancio.

#### **Art. 6 - Servizio**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti, oggetto del presente contratto, è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse, sottoposta pertanto, alla specifica normativa.

2. Non può, quindi, essere sospeso o abbandonato per nessuna ragione, salvo scioperi e/o altre cause ambientali o di forza maggiore.

3. In caso di sospensione o riduzione forzata del servizio, la Società deve darne immediatamente

comunicazione al Comune e dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio e limitare i danni ambientali.

4. Ad ogni modo, per interruzione, sospensione o riduzione del servizio per scioperi e/o altre cause di forza maggiore, nessuna richiesta di danno potrà essere avanzata dal Comune nei confronti della Società in quanto ciò non costituisce inadempimento contrattuale.

5. Eventuali interventi di ripristino delle normali condizioni di svolgimento del servizio effettuati per cause non attribuibili alla Società saranno quantificati sulla base di apposite analisi ed addebitati all' Amministrazione comunale.

6. Nel programma annuale di servizio la Società dovrà descrivere le modalità mediante le quali intende svolgere il servizio oggetto di affidamento specificando, in particolare, la propria struttura organizzativa, la disponibilità logistica, di mezzi e personale da impiegare, le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio, tenendo conto di quanto previsto nel Piano di Intervento.

7. Il programma annuale di servizio dovrà indicare lo svolgimento delle attività relative ai Servizi.

8. Nel rispetto del Piano di Intervento, il programma dovrà specificare le modalità organizzative ed operative di mezzi e personale che la Società intende impiegare.

9. Il programma dovrà riportare per ogni singola attività le indicazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. attività di spazzamento stradale:

— aree oggetto del servizio, riferite al Piano di intervento, con esplicitazione per zone del ricorso a modalità manuali e/o meccanizzate nello svolgimento delle attività di spazzamento;

— frequenze di intervento;

— tipologie dei mezzi utilizzati;

— organizzazione del personale impiegato;

b. attività di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato e delle raccolte differenziate:

— metodi di raccolta in tutte le aree interessate dal servizio (per esempio: raccolta porta a porta, raccolta dedicata e/o a chiamata, raccolta itinerante, etc.);

— automezzi utilizzati per la raccolta;

— attrezzature disponibili (caratteristiche tecniche dei contenitori utilizzati, tipologia di utilizzo);

— caratteristiche dei contenitori assegnati alle utenze;

— frequenze delle raccolte,

— organizzazione del personale impiegato,

— metodologie e programmi operativi per l'utilizzo e/o la conduzione di eventuali Isole ecologiche e di Centri Comunali di Raccolta.

10. Le stesse indicazioni dovranno essere riportate per tutte le altre attività obbligatorie.

11. La definizione di tali contenuti dovrà rispettare le indicazioni, le previsioni e gli standard di risultato definiti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2016.

#### **Art. 7 - Piano di comunicazione -**

### **Carta della qualità dei servizi – Consultazioni – Verifiche - Monitoraggio**

1. La Società si impegna a predisporre un piano di comunicazione e sensibilizzazione, corredato dalle opportune indicazioni sulla gestione integrata dei rifiuti, atto ad informare gli utenti pubblici e privati sui comportamenti da adottare per collaborare attivamente con il soggetto gestore del servizio pubblico al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata tralasciati, nonché atto ad informare sulle premialità da erogarsi per i cittadini che assumeranno comportamenti virtuosi. Detto piano dovrà altresì prevedere il coinvolgimento della comunità locale con riferimento al mondo della scuola, dell'associazionismo, ecc.
2. La Società redige la «Carta della qualità dei servizi» recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni offerte, indicando le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo.
3. Dovrà altresì essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il rispetto dei parametri del servizio offerto e di quanto stabilito nelle Carta della qualità dei servizi, che consenta di valutare le osservazioni e dei reclami avanzati dai cittadini.

### **Art. 8 - Obblighi della Società**

1. Nell'esercizio del servizio la Società si obbliga ad osservare tutte le norme, i regolamenti e prescrizioni obbligatorie specifiche atte a garantire la qualità e sicurezza del servizio stesso.
2. La Società inoltre, si impegna a garantire il corretto svolgimento del servizio, collaborando con il Comune per ogni eventuale problematica di carattere tecnico, funzionale, operativa od economica.
3. Le parti convengono e stipulano espressamente che tutte le obbligazioni concernenti la materia oggetto del presente contratto \_\_\_\_\_ e relative al periodo antecedente alla stipulazione di quo \_\_\_\_\_ saranno ad esclusivo carico del Comune, senza che alcuna responsabilità, di qualsivoglia natura, possa essere imputata alla Società.
4. In particolare, nella gestione dei servizi la Società è tenuta, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - a) rispettare le previsioni/indicazioni del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2016, del Piano ARO e degli allegati in esso contenuti, adeguando sia tutte le eventuali successive modificazioni;
  - b) rispettare integralmente la Carta della qualità dei servizi;
  - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dal comune in ragione della sua attività istituzionale;
  - d) consentire al Comune l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche nel rispetto e secondo le modalità previste dalle norme di legge e di statuto;
  - e) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali;
  - f) adempiere a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro dal D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.ii.

### **Art. 9 - Durata**

1. Si conviene tra le parti di determinare la durata del presente contratto in anni 15 (quindici) a partire dal \_\_\_\_\_ e con scadenza, quindi, fissata al \_\_\_\_\_.
2. La durata del presente contratto potrà essere modificata in virtù di leggi o disposizioni normative che impongano una durata inferiore rispetto a quella pattuita e, in tal caso, se il rapporto contrattuale dovrà cessare anticipatamente in ottemperanza alla nuova regolamentazione del settore, si

applicheranno le relative disposizioni in tema di regolamentazione dei rapporti di dare-avere tra le parti.

3. Alla scadenza naturale del contratto, se non saranno intervenute leggi o disposizioni per la cessazione anticipata, sarà possibile il rinnovo, previo accordo tra le parti.

#### **Art. 10 - Aggiornamento**

1. Il presente contratto è assoggettato, al fine di un eventuale aggiornamento, a verifica semestrale il primo anno ed annuale per il periodo successivo.

#### **Art. 11 - Titolarità**

1. Fermi restando i poteri di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune, la titolarità del servizio resta in capo alla Società che è affidataria del servizio in tutti gli aspetti tecnici e gestionali.

2. La Società, quindi, dovrà rispondere direttamente ai cittadini del proprio operato, determinando il numero, la dimensione e la distribuzione dei contenitori e delle varie attrezzature impiantistiche del servizio.

3. In generale, su tutte le modalità del servizio la Società dovrà rapportarsi direttamente con i cittadini, assumendone la piena responsabilità in termini di risultati. Il Comune potrà in ogni momento chiedere di essere informato su aspetti specifici del servizio e potrà intervenire, se lo riterrà opportuno, in caso di contenziosi o situazioni conflittuali con terzi di particolare rilevanza gestionale, nel rispetto delle competenze istituzionali, di legge e di statuto, proprie e della società.

#### **Art. 12 - Sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. La Società dovrà predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le attività (nessuna esclusa) connesse al servizio affidato, individuando tutte le eventuali criticità e quindi prescrivendo tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2. L'amministratore unico della Società assume il ruolo di Datore di Lavoro del personale utilizzato e di Committente negli eventuali appalti affidati a terzi per lo svolgimento del servizio affidato ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n.81/2008 e ss.mm.e ii..

#### **Art. 13 — Corrispettivo - Pagamenti**

1. Il Comune corrisponderà alla Società il corrispettivo annuale per i servizi programmati, determinato dal piano economico finanziario predisposto dal Comune di Menfi che sarà validato dall'Ente Territoriale competente (SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest A R.L.) dell'importo di €. \_\_\_\_\_;

2. Per l'espletamento del servizio da parte della Società, per gli anni a seguire, così come stabilito dai regolamenti ARERA, la Società dovrà predisporre un piano economico finanziario da sottoporre al Comune di Menfi per la successiva approvazione in Consiglio Comunale previa validazione dell'ITC.

3. Gli eventuali interventi straordinari, previsti nello stesso programma, saranno assoggettati ad un corrispettivo integrativo indicato nello stesso programma annuale.

4. Eventuali servizi accessori aggiuntivi svolti dalla Società e non previsti nel programma approvato, saranno regolati con corrispettivi specifici, concordati preventivamente al momento della richiesta del Comune e successiva accettazione da parte della stessa.

4. Per i servizi programmati di cui al punto 1, il Comune corrisponderà alla Società acconti mensili o, in caso di rappresentata necessità, bimestrali previa emissione di fattura in acconto sulla base dei servizi e/o delle spese preventivate per il mese e/o il bimestre cui si riferiscono. La Società è tenuta a rendicontare i servizi c/o le spese sostenute e ad emettere fattura a saldo o nota di credito con

cadenza semestrale.

#### **Art. 14 - Regime tariffario**

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune in piena autonomia secondo le vigenti disposizioni normative e riscossa dallo stesso Comune.

#### **Art. 15 - Personale impiegato**

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato, la Società dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. n°152/2006 art. 202, dal Piano di Intervento dell' ARO, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e conseguenziali.

2. Per lo svolgimento del servizio la Società utilizzerà il personale distaccato dalla SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest A R.L. e quello assegnato temporaneamente dal Comune.

3. Per il predetto personale l'amministratore unico della Società. assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.e ii.

4. Gli emolumenti del personale distaccato dalla S.R.R. (società consortile di capitali nella quale il Comune detiene quote di partecipazione al capitale sociale) saranno addebitati dalla SRR alla Società, con esclusione dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 35 della L. 67/88. I relativi importi saranno quindi riaddebitati al Comune, come da specifico protocollo d'intesa e relativa convenzione sottoscritta con la SRR in data 14 febbraio 2018, che qui si intende integralmente richiamata, ancorché non trascritta.

5. Gli emolumenti relativi al personale assegnato temporaneamente dal Comune saranno pagati direttamente dallo stesso Comune.

6. Relativamente al personale della Società assume, oltre alla funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08, anche la funzione di datore di lavoro per ciò che attiene ai profili disciplinari, con esclusione espressa del provvedimento di licenziamento per cause disciplinari che, incidendo sul rapporto di lavoro in quanto tale, deve essere eventualmente adottato dal titolare giuridico del rapporto (Comune o SRR), su motivata proposta della Società:

#### **Art.16 - Imposte**

1. Tutte le imposte, tributi e tasse relative all'erogazione del servizio sono a totale carico della Società.

2. Il Comune esonera la Società dal pagamento di tasse per occupazione di suolo pubblico relativamente alle occupazioni di spazi e aree pubbliche con attrezzature, strumenti, stands e impianti relativi al servizio affidato, sia per attività diretta o indiretta.

#### **Art. 17 - Responsabilità e garanzie assicurative**

1. La Società è responsabile per eventuali danni comunque arrecati a cose, persone e beni nella gestione del servizio e, pertanto, solleva sin d'ora il Comune da ogni richiesta o pretesa di risarcimento avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

2. A tale fine, la Società dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi volta a garantire il risarcimento dei danni prodotto nell'espletamento del servizio, con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro.

3. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

#### **Art. 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (di seguito D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'esecutore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

#### **Art. 19 Obblighi di riservatezza**

L'esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 “trattamento dei dati personali”, l’esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 20. Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet [www.comune.menfi.ag.it](http://www.comune.menfi.ag.it).

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L’esecutore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29, del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

I dati saranno trattati, ai sensi del nuovo Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla Privacy.

#### **Art. 21 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Agrigento.

L’esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione

finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai subcontratti, l'esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'esecutore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4, della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.AC.).

#### **Art. 22 - Controversie - Risoluzione del contratto**

1. Nel caso di grave inadempimento da parte della Società, con compromissione parziale o totale della qualità del servizio in termini di non rispetto dei parametri di legge, il Comune potrà assumere tutte le iniziative atte a garantire la tutela dell'interesse pubblico.

2. Ogni misura sarà preceduta da formale diffida ad adempiere entro congruo termine.

3. Nel caso che la Società si renda responsabile di reiterate omissioni e/o rifiuti di dare esecuzione alle diffide del Comune, il Comune intimerà formalmente un tempo congruo per porre rimedio alle omissioni o inadempienze e, scaduto il tempo indicato senza che la Società abbia provveduto in merito, potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.

4. Sarà, quindi, possibile la risoluzione definitiva del presente contratto nei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni contrattuali da parte della Società non eliminate a seguito di diffide;

- in caso di fallimento della Società;

- in caso di decisione consensuale da parte del Comune e della Società.

5. Nel caso di controversie le parti concordano di adire l'A.G. solamente dopo aver esperito ogni tentativo di bonario componimento. E' ammesso il ricorso all'arbitrato quale rito alternativo.

6. In ogni caso il Foro competente è identificato nel Foro di Sciacca.

7. Le parti concordemente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., dichiarano di avere, prima della sottoscrizione, riletto il presente contratto, composto da 23 articoli redatti in formato elettronico su sedici pagine, compresala presente.

#### **Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi agli appalti di fornitura si applicano le disposizioni legislative in materia.

Il presente contratto viene reso sotto forma di scrittura privata non autenticata registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 32 c. 14 del codice dei contratti pubblici.

Qualora una delle parti richiede la registrazione, le spese restano comunque a carico dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, si da atto che la registrazione avviene in misura fissa trattasi di esecuzione di forniture assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L'esecutore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'esecutore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d. p. r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Esecutore medesimo.

Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

Del presente contratto viene prodotta copia analogica in cui vengono apposte le seguente marche da bollo

Menfi, li \_\_\_\_\_

Per il Comune:


Il Dirigente del Settore  
(Geom. Filippo Buscemi)

\_\_\_\_\_

Per la Menfi Servizi s.r.l.:

L'Amministratore Unico  
(Dott. Dino Erdfeld)

\_\_\_\_\_



# **COMUNE DI MENFI**

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

**SETTORE VI: Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) – A.R.O.  
Energie Rinnovabili – Servizi Cimiteriali - Urbanistica**

## **Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta**


(ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221)

**per la costituzione della Società' a Responsabilità Limitata "IN House Providing", a totale partecipazione comunale denominata "..... S.R.L.", per la Gestione Integrata dei Rifiuti di cui al Piano Intervento A.R.O. Comune di Menfi.**

Menfi, li ....1..2..APR...2019.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(*Ing. P. Luigi Maria*)



IL CAPO SETTORE

(*Geom. Filippo Buscemi*)

## PREMESSA

La presente relazione è redatta ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012, che stabilisce: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

Tiene conto, altresì, delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 2 del predetto art. 192, nella parte in cui dispone che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

Inoltre l'art. 5 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), di sopravvenuta vigenza, sancisce altresì che la volontà di affidamento *in house* debba essere supportata da motivazione analitica, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta da parte dell'Ente, anche sul piano della relativa convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

A tal fine, gli enti devono motivare le proprie decisioni, attraverso una valutazione comparativa di convenienza. Qualsiasi decisione, dunque, va motivata in base a criteri di efficacia e di vantaggiosità economica. Ulteriori elementi di valutazione possono riguardare i vincoli comparativi a cui sono sottoposte le diverse forme di gestione, quelli derivanti dalla normativa sugli aiuti di Stato e la salvaguardia del valore dell'impresa di proprietà dell'ente territoriale.

L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

1. gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006;
2. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
3. affidamento diretto a società c.d. *in house*.

Il Comune di Menfi con le delibere della G.M. n. 201 del 29/10/2014 e del C.C. n. 66 del 13/11/2014 ha approvato il Piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento e trasporto rifiuti sul territorio dell'ARO che coincide con il territorio di questo Comune, con il quale i predetti organi hanno deliberato quale forma di gestione del servizio quella in **“economia diretta”**;

Detto Piano è stato approvato con DDG n. 250 del 11/03/2015 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti;

Il Comune di Menfi, anche in esecuzione delle ordinanze del Presidente della Regione che prorogavano ulteriormente la gestione transitoria dei rifiuti in Sicilia per ultimo fino al 28 febbraio 2018, ha prescelto la forma di gestione in economia diretta, decisione corroborata dalla giurisprudenza amministrativa e contabile (Parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 457/2013, TAR Lombardia Brescia Sez. II n. 490 del 07/4/2015, Consiglio di Stato Sez. V n. 1034 del 15/3/2016) nonché di un parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisito al protocollo in data 23/9/2016.

La gestione del servizio in questione in economia diretta con il personale distaccato dalla SRR ATO n. 11 Agrigento Ovest, di n. 16 unità di personale per il servizio di raccolta e l'applicazione per la gestione amministrativa del servizio di personale comunale, ha dato buoni risultati rispetto alla gestione del servizio da parte dell'ex ATO SOGEIR, con una riduzione delle unità di personale rispetto a quelli utilizzati dalla gestione SOGEIR e alla gestione Commissariale. Ha avuto, invece, una lievitazione dei costi notevole per il conferimento dei rifiuti nelle discariche di Lentini e di Siculiana rispetto al costo di conferimento nella discarica di Sciacca con un incremento dei costi di circa il 60% della spesa sostenute nell'anno 2014. Tale incremento di costi non è imputabile a questo Comune ma alla chiusura della discarica di Sciacca. Di converso, invece, si è avuto un incremento della percentuale di raccolta differenziata pari al 7,93, mentre si è avuto una riduzione dei costi del servizio per il risparmio dell'IVA rispetto alle precedenti gestioni del servizio.

Recentemente la sezione regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con deliberazione n. 177 del 26/10/2017 ha sollevato la questione in merito alla legittimità dell'istituto del comando o del distacco del personale da una società partecipata a un ente pubblico, ritenendo non applicabile il D.Lgs 165/2001.

Tale orientamento impone a questo Ente di fare ricorso alla procedura "in House" secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante la costituzione di una società s.r.l, tenuto conto che in tutte le ordinanze del Presidente della Regione in materia di rifiuti non viene fatto cenno alle forme di *gestione in economia diretta*. A quanto sopra detto bisogna aggiungere che in un quadro normativo confuso il distacco o utilizzo del personale, alla luce del parere della Corte dei Conti sopra citato, andrebbe contabilizzato tra le spese del personale e potrebbe anche esporre questo Comune a contenziosi.

Per evitare le criticità sopra specificate l'amministrazione comunale al fine di attuare quanto deliberato dal Consiglio Comunale ha predisposto i seguenti atti:

- schema atto costitutivo e di statuto di una società a totale capitale pubblico comunale, prevedendo al suo interno la disciplina del "controllo analogo" che il comune dovrà esercitare nei confronti della società, in conformità ai dettami dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, rinviando nel dettaglio ad un regolamento da approvare da parte del Consiglio Comunale.

Va precisato che le modalità di espletamento del servizio e i relativi costi saranno determinati con un apposito capitolato-disciplinare e contratto di servizio che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Analogamente lo Statuto prevede la possibilità di affidare alla "società in house" altri servizi strumentali in conformità all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 con successive delibere del Consiglio Comunale corredate da una analisi dei costi e da appositi capitolati disciplinari e contratti di servizio.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Contesto comunitario

In tema di Servizi di interesse economico generale (SIEG), l'art. 36 della Carta di Nizza introduce il principio del libero accesso agli stessi disponendo che: *"Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati."*

L'art. 14 TFUE definisce i SIEG quali "valori comuni" dell'Unione in riferimento al loro ruolo "di promozione della coesione sociale e territoriale", e prevede che l'Unione e gli Stati membri, secondo i rispettivi poteri e le rispettive competenze, "provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti..."

L'art. 106 TFUE disciplina gli "obblighi di servizio pubblico", prevedendo che anche alle imprese pubbliche siano applicate le regole sulla concorrenza, purché esse non ostino all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. L'articolo 106, paragrafo 2, prevede, dunque, un'eccezione alle norme sulla concorrenza contenute nel trattato, a condizione che:

- a) vi sia un atto d'incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un'impresa la responsabilità dell'esecuzione di un determinato compito;
- b) il conferimento dell'incarico deve essere relativo ad un servizio d'interesse economico generale;
- c) l'eccezione deve essere necessaria per l'esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo («requisito della necessità»);
- d) lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

L'art. 106 TFUE va poi letto in combinato con il successivo art. 107 TFUE ai sensi del quale, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti di stato, sotto qualsiasi forma concessi che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Sempre in tema di norme specifiche, il protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona prevede che l'Unione adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. Detto protocollo inoltre valorizza:

1. il principio di sussidiarietà riconoscendo l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori;
2. la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento;
3. un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

### Contesto nazionale

La disciplina dei servizi pubblici locali (SPL) a rilevanza economica è stata oggetto di numerosi interventi riformatori che hanno prodotto un quadro normativo e giurisprudenziale alquanto complesso e frammentato;

L'originaria disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, dettata dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, ha infatti subito, anche sulla spinta delle statuizioni della Corte di Giustizia europea, molteplici processi di riforma incentrati sull'introduzione del principio di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e sull'apertura dei mercati di riferimento.

Per effetto del comma 5 del citato art.113, tali servizi possono essere gestiti tramite:

- società con capitale interamente privato individuato tramite procedure di evidenza pubblica;
- società a capitale misto pubblico/privato nelle quali il socio privato operativo venga scelto mediante procedure di evidenza pubblica;
- società con capitale interamente pubblico (c.d. "in house providing").

Nell'ordinamento interno la riforma è stata avviata con l'art.23 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 113/2008 e con il relativo regolamento attuativo (d.P.R. 168/2010), con l'intento di limitare, anche oltre i principi comunitari, l'ambito di operatività dell'affidamento in house restringendolo ad ipotesi assolutamente marginali ed eccezionali.

Dall'abrogazione del citato art.23 bis disposta con d.P.R. 113/2011, a seguito dell'esito referendario del 12/13 giugno 2011, è derivata l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.24/2011.

Il D.L.138/2011 ha sostanzialmente reintrodotta, con l'art.4, i medesimi principi contenuti nell'art.23 bis e nel relativo regolamento di attuazione generalizzando il principio di liberalizzazione ed introducendo in capo agli enti locali una serie di obblighi procedurali finalizzati alla verifica della possibilità di ricorso al mercato.

L'abrogazione per illegittimità costituzionale (violazione dell'art.75 Cost.) del citato art.4 disposto dalla Consulta con sentenza n.199/2012 ha di nuovo prodotto, in tema di affidamento di servizi pubblici locali, l'estensione all'ordinamento italiano dei principi di derivazione comunitaria.

Oltre allo scenario normativo c.d. "di risulta" è necessario tenere in considerazione successivi interventi normativi che hanno incidenza sulla normativa in esame e, in primo luogo, delle disposizioni contenute nel D.L. 95/2012 (c.d. "spending review"), convertito nella legge 135/2012.

Il sopra citato decreto prevedeva all'art.4, comma 8, che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.....".

Le disposizioni di cui sopra sono state sottoposte nuovamente, per iniziativa di diverse Regioni, al vaglio di legittimità costituzionale, per violazione dell'art.75 Cost., con particolare riferimento al limite del valore economico dell'affidamento.

Per ovviare ad ulteriori censure da parte della Consulta è intervenuto nuovamente il legislatore che con il del D.L. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 elimina, all'art.34, le restrizioni imposte dal citato D.L. 95/2012.

Il comma 20 stabilisce che gli affidamenti dei servizi sono effettuati sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale forma di affidamento e che definisce i contenuti specifici degli obblighi de servizio pubblico e servizio universale, indicano le compensazioni economiche se previste.

Nel caso dell'affidamento in house sono:

a) Totale partecipazione pubblica; b) Controllo analogo; c) La prevalenza dell'attività con l'Ente affidante) e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico.

Quindi, ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, obbliga l'ente affidante alla redazione di una specifica relazione, con previsione di adeguata pubblicità e di contenuti minimi. La violazione di questo obbligo e dei prescritti contenuti si ripercuote nella patologia dell'affidamento: ossia nell'illegittimità del provvedimento amministrativo, che, ove annullato, dà luogo, a cascata, all'inefficacia del contratto successivamente stipulato.

Un ulteriore obbligo in capo agli enti locali è stato posto - senza sanzione - dall'art. 13, comma 25-bis, del d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 9/2014, che ha disposto l'invio delle relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012 all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

Da evidenziare che tutti questi compiti sono posti dalla legge in capo agli enti locali affidanti. Ma, con riguardo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, sono di competenza degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 138/2011, a cui spettano le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione e di affidamento della gestione stessa (in tal senso è il comma 1-bis del citato art. 3-bis, inserito dall'art. 34, comma 23, del d.l. n. 179/2012).

In ambito comunitario la definizione dell'"in house contract", introdotta nella comunicazione della Commissione Europea n. (98) 143, è stata progressivamente oggetto di precisazioni; i lineamenti dell'istituto sono stati infatti delineati e sviluppati nella sentenza 18.11.1999, n.107 (c.d. sentenza "Teckal"), nella sentenza 7.12.2000, in causa C-94/99, nelle sentenze "Stadt Halle" e "Parking Brixen" del 2005 e nella sentenza 11.5.2006 che rappresenta la sintesi di tutti gli interventi del giudice comunitario;

La definizione dell'istituto si è ulteriormente arricchita di contenuti a seguito delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea (sentenza 29.11.2012 C-182/11 e C-183/11, Econord) che hanno contribuito a consolidare le linee del modello comunitario dell'in house che rappresenta, più che un'eccezione al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, un'espressione di un principio generale in virtù del quale gli enti pubblici per soddisfare gli interessi degli appartenenti alla comunità di riferimento, hanno facoltà, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione, di gestire direttamente, e eventualmente in collaborazione con altre autorità pubbliche, i servizi pubblici locali, senza ricorso ad entità esterne.

In sintesi, il modello comunitario viene rispettato se sussiste il requisito del controllo analogo (“... l'appello alla concorrenza non è obbligatorio ... nel caso in cui l'autorità pubblica eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante di attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano”).

In ultimo il D. Lgs 50/16 specifica che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto privato (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata).

In particolare il controllo analogo vuole riferirsi ad un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

A tal riguardo il D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, per società in house si intende la società sulla quale l'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo. - Per controllo analogo si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su di una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. - Per controllo analogo congiunto si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. - Per servizi di interesse generale si intendono le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

Giova evidenziare, anche, gli obiettivi principali perseguiti dal D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) cioè il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e la tutela della salute delle persone. A tal fine il Codice dell'Ambiente ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento, che nella normativa precedente al Decreto Ronchi (n. 22/97) aveva un ruolo centrale, ma l'intero processo di gestione dei rifiuti. Sul piano gestionale, invece, dopo aver definito le competenze di Stato, regioni e province, ha posto nuove regole per la realizzazione e gestione degli impianti, introducendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) con l'affidamento del servizio mediante le modalità (oggi) disciplinate dal diritto comunitario. La normativa ha infine previsto l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR), allo scopo di garantire l'attuazione delle norme, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e di tutela della salute pubblica e ambientale.

In particolare si richiamano del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale):

- l'art. 199 secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- l'art. 200 che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;

- l'art. 201 che prevede la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di specie;
- l'art. 202 che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito mediante gara.

Tuttavia, l'art. 2 della Legge n. 191/2009, al comma 186 bis, ha disposto la soppressione degli ATO a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 2/2010, termine che ha tuttavia subito proroghe sino al 31/12/2012, demandando alle Regioni l'esercizio delle funzioni di competenza di dette Autorità, funzioni che devono comunque essere esercitate nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 200 del decreto n. 152/2006.

### **Contesto regionale**

Nel 2010 con la soppressione da parte del legislatore nazionale delle Autorità D'Ambito, viene adottata la Legge Regionale n. 9 dell'8 aprile recante la "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" con cui si disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti adottato dalla Regione Sicilia ed aggiornato con D.P. n. 10/2017 ha ridefinito i seguenti aspetti strategici ed operativi:

- a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato "Linee-guida operative sulla raccolta differenziata" in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi fissati;
- b) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni S.R.R., della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;
- c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali;
- d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;
- e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;
- f) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei

- allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;
- g) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR;
  - h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e/o di gestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;
  - i) individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun piano d'ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei rifiuti differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti;
  - j) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti da imballaggio;
  - k) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;
  - l) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di campagne conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati;
  - m) descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti;
  - n) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
  - o) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;
  - p) definisce un piano per l'ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti delle S.R.R. per almeno tre anni;
  - q) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime nella presente legge;
  - r) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei rifiuti nelle isole minori;
  - s) fissa l'individuazione dei sistemi per incrementare l'intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;

- t) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);
- u) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 'Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti', privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale;
- v) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica.

Con l'emanazione della Legge regionale 8 Aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii. (Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26), la Regione Sicilia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 196 del D.Lgs. 152/2006 (Competenze delle Regioni) si è posta all'avanguardia in ordine all'attuazione della nuova direttiva comunitaria, recependone, gli indirizzi e gli obiettivi relativamente alle proprie competenze.

La legge si compone di 19 articoli, oltre alla norma finale, il cui contenuto viene esposto di seguito:

- **l'articolo 4** disciplina le competenze comunali rinviando all'articolo 198 del D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che i comuni concorrano alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti territoriali ottimali. In tale norma si intende riportare ai comuni il ruolo di gestione del servizio, comportando la relativa responsabilità qualora non vengano garantiti i livelli essenziali del servizio stesso. L'Autorità d'ambito, invece, assume il ruolo di regolatore, a salvaguardia del sistema così come delineato nella proposta in esame. In particolare, ai comuni è assegnato il compito di stipulare il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione con i soggetti aggiudicatari-affidatari del servizio da parte delle Autorità d'ambito. I comuni verificano l'adempimento delle obbligazioni previste nel contratto e provvedono al pagamento del corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio, adeguando la TARSU o la TIA alle proprie esigenze, nel rispetto sempre dei limiti minimi e massimi indicati dalle Autorità d'ambito. Tuttavia i comuni sono liberi nell'adeguarsi alla tariffa media, con la conseguenza che, qualora venga richiesto un quantum maggiore, devono procedere ad indicare le maggiori risorse nei propri bilanci, individuandone la destinazione. Il comma 4 assegna, inoltre, al Sindaco il compito di adottare le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del D.Lgs. 152 del 2006, ovvero le ordinanze contingibili ed urgenti, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- **l'articolo 15** detta le nuove procedure di affidamento ed aggiudicazione del servizio di gestione integrata, assegnando alle Autorità d'ambito il compito di individuare i soggetti che devono gestire il servizio. In particolare, la norma che trova piena attuazione in materia è l'articolo 23 bis del D.L. 112 del 2008, che ha introdotto modifiche sostanziali all'istituto dell'affidamento in house. Nella versione attuale, infatti, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene solo in via residuale mediante l'affidamento in house, prevedendo in via ordinaria le procedure ad evidenza pubblica ovvero l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Terminata la fase dell'aggiudicazione, la fase c.d. negoziale spetta ai comuni, che procedono alla stipulazione del contratto e alla verifica delle obbligazioni ivi contenute;

- **l'articolo 16** prevede l'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, di un capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti, in base al quale è previsto che i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere adeguino le relative condizioni alle disposizioni sopravvenute nel capitolato generale;

Di particolare rilevanza, ai nostri fini, sono le modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 che, come detto, regola l'assetto organizzativo del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 5, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma la suddivisione del territorio regionale negli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25.

Per effetto di tale previsione, quindi, il legislatore regionale ha articolato di norma il territorio regionale in ambiti territoriali ottimali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, aggiungendo ad essi un decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori. Per effetto dell'articolo 5 comma 1 legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 il territorio regionale è stato innanzitutto suddiviso in 10 ambiti territoriali che coincidono con i confini provinciali mentre per le isole minori è stato creato un ulteriore decimo ATO.

Il comma 2, dell'articolo 5 della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010 individua nel piano regionale di gestione dei rifiuti, documento di pianificazione di carattere generale che definisce i criteri e le modalità per la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti sul territorio regionale, la sede per il riscontro dell'adeguatezza della suddetta delimitazione territoriale.

In base alle previsioni della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010 in materia di gestione integrata dei rifiuti, il Commissario Delegato – Presidente della Regione ha adottato **l'Ordinanza n. 151 del 10.11.2011** con la quale sono state introdotte specifiche disposizioni tendenti a scongiurare situazioni di crisi nel sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale.

Giova ricordare che l'articolo 19 della sopra citata legge regionale ha posto in liquidazione, sin dalla sua entrata in vigore, i Consorzi e le Società d'ambito e ha disposto, così come integrato dalle previsioni dell'articolo 1 della disposizione n. 28 del 14 Dicembre 2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, che nelle more della costituzione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, S.R.R., e comunque non oltre il 31.12.2011, la gestione del servizio integrato dei rifiuti venisse garantita da parte dei Consorzi e/o delle Società d'Ambito, attraverso i liquidatori.

Gli obiettivi dell'ordinanza n.151/2011 sono:

- separare la delicata attività di liquidazione dei Consorzi e/o delle Società d'ambito dalla altrettanto complessa attività finalizzata a garantire la gestione del servizio;
- scongiurare il rischio, concreto e attuale, di una crisi socio economico ambientale derivante dalla nota situazione di degrado e di inefficienza nella gestione dei rifiuti urbani;

- anticipare gli effetti della legge 9/2010 nella parte relativa alla gestione del servizio integrato dei rifiuti;
- riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini;
- garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità sino all'entrata in vigore delle SRR.

### **Piano ARO del Comune di Menfi.**

Il presente Piano di Intervento per la riorganizzazione delle modalità di gestione della raccolta dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con delibera n. 66 del 13/11/2014 dal Consiglio Comunale, prevede:

- Tutelare la salute umana e l'ambiente e i beni comuni;
- Erogare servizi di qualità ai cittadini;
- Migliorare l'attuale servizio di raccolta differenziata privilegiando il recupero della materia;
- Migliorare la pulizia del territorio e il decoro urbano;
- Garantire occupazione locale qualificata;
- Ridurre e stabilizzare i costi del servizio;
- Introdurre in prospettiva un sistema equo di tariffazione puntuale;
- Rispondere alle linee di indirizzo comunitarie, nazionali e regionali di settore;

Il suddetto documento, secondo le specifiche linee guida emanate dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, si compone di quattro sezioni principali.

La prima sezione fornisce una caratterizzazione del territorio di intervento. L'analisi socio-economica presenta la struttura e l'evoluzione demografica, la distribuzione e le caratteristiche urbanistiche degli insediamenti e delle residenze, anche in relazione al fenomeno del pendolarismo, del turismo e della presenza di "seconde case". Viene poi presentata una analisi del sistema economico e del tessuto produttivo geomorfologica, urbanistica e infrastrutturale.

La seconda sezione presenta lo stato di fatto del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Si fornisce pertanto una caratterizzazione dell'attuale produzione di rifiuti urbani, l'illustrazione delle attuali modalità di esecuzione del servizio, l'indicazione delle attuali destinazioni dei rifiuti. Si propone poi una analisi per l'individuazione delle criticità emergenti dallo stato attuale dei servizi, conducendo in particolare un confronto tra i sistemi di raccolta aggiuntivi e quelli integrati. Sempre in tale ambito si fornisce una panoramica sulle problematiche relative alla gestione del servizio nei comuni a vocazione turistica.

La terza sezione descrive le variabili di scenario che sono state prese come riferimento normativo e strategico per la predisposizione del presente Piano degli interventi.

La quarta sezione descrive le modalità organizzative del nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. I primi due capitoli sono dedicati alla minimizzazione della produzione dei rifiuti:

il primo, di carattere più generale, ricorda le strategie e le possibili iniziative per la riduzione dei rifiuti;

il secondo propone una serie di interventi per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti nel Comune di Menfi.

Segue poi la quinta sezione dedicata a descrivere nel dettaglio gli Interventi previsti per il potenziamento dei livelli di recupero di materia delle singole frazioni merceologiche della raccolta differenziata domiciliare: la frazione organica, la carta e il cartone, gli imballaggi in plastica e metalli, il vetro e il secco residuo. In quest'ambito sono fornite anche le proposte per

l'ottimizzazione della gestione del Centro di Raccolta, lo spazzamento ed i servizi accessori (Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e oli esausti, Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE, Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati, Raccolta dei rifiuti cimiteriali, Raccolta e spazzamento rifiuti feste locali, fiere, mercati, Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico). Conclude questo quadro la proposta per assicurare la tracciabilità dei rifiuti.

Il capitolo 4.7 è dedicato al Piano degli Investimenti, inteso come la quantificazione del fabbisogno relativo ai contenitori per la raccolta e ai manufatti non ammortizzabili, i mezzi per la raccolta, il trasporto e i servizi accessori, il personale necessario allo svolgimento dei servizi previsti, le attività centrali, in particolare la campagna promozionale.

Il capitolo 4.8 illustra il Piano di Gestione, ovvero la quantificazione dei costi operativi della fase transitoria del sistema e della successiva fase di mantenimento. Si va quindi dalla descrizione della distribuzione dei materiali inerenti il servizio al riepilogo globale dell'utilizzo giornaliero di personale e mezzi (sia in servizio base, sia in servizio estivo), al riepilogo del fabbisogno di operatori, incluse riserve (sia in servizio base, sia in servizio estivo). È collocato in quest'ambito la necessità di effettuare un monitoraggio della composizione merceologica dei RSU. Concludono questo quadro le modalità di presidio e controllo del nuovo sistema di gestione del servizio ed il relativo cronoprogramma.

La quinta sezione viene infine dedicata alla Pianificazione economico-finanziaria e alla valutazione dei costi del servizio. Viene fornito il calcolo dei costi del nuovo servizio sia nello scenario intermedio che nel successivo scenario a regime con una serie di tabelle riepilogative dei diversi costi operativi di ogni frazione merceologica oggetto della raccolta domiciliare.

#### **MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA VALUTAZIONI IN ORDINE AL VANTAGGIO DEI SERVIZI A UNA SOCIETA' CONTROLLATA.**

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 199.

In particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti *in house* al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma — escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) — ne deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia, oltre che dai provvedimenti della Commissione.

A livello nazionale i d.l. n. 174 e 179/2012, in particolare tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la relazione contenuta nel presente documento), pur prevedendo adempimenti ispirati

correttamente — alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consentono alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria.

In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:

- a) con gara pubblica per l'individuazione del soggetto gestore;
- b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato);
- c) mediante auto produzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".

Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una *longa manus* del socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all'amministrazione controllante un incisivo potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti.

Ciò avviene non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato.

La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

#### Valutazioni in ordine al vantaggio dell'affidamento dei servizi a una società controllata.

Con la Società *in house* si ritiene, sulla base della valutazione dei dati, che vi sia la certezza sul conseguimento di un risparmio sulle voci di costo previste dal Piano di intervento, invariato il costo del Personale (che costituisce la voce più consistente del Piano sia nel caso di gestione *in house* che in caso di gestione esterna), ogni servizio aggiuntivo non previsto nello stesso Piano di intervento risulterebbe a carico della Società controllata che lo eseguirebbe al minimo costo a fronte di un ulteriore intervento economico ai prezzi dell'appaltatore nel caso di affidamento esterno.

Inoltre la Società controllata potrebbe assorbire i servizi aggiuntivi non previsti dal Piano di intervento, senza nessun altro onere economico allorché quest'ultimo è relativamente limitato, mentre nel caso di affidamento esterno ogni servizio aggiuntivo anche minimo, dovrebbe essere pagato all'appaltatore.

Nel sistema di affidamento diretto a società controllata non si deve computare l'utile di impresa e le spese generali a favore dell'appaltatore esterno, che incide mediamente per circa il 20% dell'importo contrattuale. Per contro l'incidenza dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e

delle spese di funzionamento della Società (spese per gestione uffici e beni di consumo), sono già predeterminati e non possono subire variazioni incontrollate. Anche le spese per la gestione degli uffici e dei beni di consumo già preventivati nel Piano finanziario allegato al Piano di intervento, non sono soggetti a lievitazione.

Inoltre si ritiene di dover valutare positivamente i seguenti elementi nel caso di affidamento a società controllata:

Le migliorie al servizio mediante acquisizione anche con finanziamenti pubblici di mezzi e attrezzature (vedi fondi comunitari, bandi dei consorzi del CONAI, ecc.) sarebbero possibili direttamente a favore della società pubblica, rimanendo i beni acquisiti di proprietà (anche se indiretta), del Comune. Tale percorso non potrebbe essere attuato in un regime di esternalizzazione del servizio se non con accordi collaterali forieri di contenziosi;

La possibilità di conferire al Gestore pubblico, per l'espletamento del servizio, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità dell'ente locale (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, mezzi ed attrezzature) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO ;

Necessità di garantire il personale già impiegato nel servizio con il precedente gestore pubblico, stante che allo stato attuale non sussistono ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si adottassero le procedure di affidamento "in house";

Difficoltà di conseguire un effettivo controllo, nel caso di affidamento all'esterno, stante l'attuale esigua disponibilità di risorse umane;

Impossibilità, nel caso di gestione con affidamento all'esterno, di recedere dalle scelte sulle modalità di affidamento, almeno per tutta la durata dell'appalto (5-7 anni);

Con la Società pubblica è di evidenza una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione del Servizio.

Con la gestione esterna si riduce la capacità di ingerenza dell'Ente. Possibili casi di contenzioso con la ditta affidataria possono, inoltre, causare interruzioni del servizio ovviabile a mezzo di previsione nel capitolato di adeguata clausola di salvaguardia. Il capitolato, nel caso di gestione esterna, costringe l'ente affidatario a tenere in vita un rapporto con un esecutore per ben cinque/sette anni e soprattutto mantiene per tale periodo le condizioni firmate nell'appalto anche nel caso le condizioni createsi consigliano una modifica delle condizioni contrattuali.

Inoltre nella forma di gestione esterna condizione essenziale per ottenere un servizio di qualità, a costi economicamente equi e contenuti, risiede nella capacità dell'Ente di elaborare un capitolato speciale di appalto che regolamenti ogni fattispecie di inadempienza sanzionandola, introduca clausole flessibili da applicare in ipotesi in cui le condizioni createsi non regolamentate consigliano una modifica delle condizioni contrattuali, preveda espressamente un meccanismo di incentivi (e non di penalizzazioni in quanto l'obbligazione di risultato non è ragionevolmente conseguibile con il solo impegno dell'appaltatore) se l'appaltante fa raggiungere all'ARO i risultati in termini di percentuale di R.D. previsti nel Piano al fine di indurre il Gestore ad intensificare gli sforzi per raggiungere lo scopo.

Tale condizione non è facilmente applicabile nella pratica , essendo molteplici e non prevedibili (in fase di redazione del suddetto capitolato), i fattori che caratterizzano un servizio complesso qual'è quello della gestione del sistema integrato dei rifiuti solidi. Ciò potrebbe essere causa di molteplici

contenziosi in fase di attuazione del servizio tra la stazione appaltante e l'esecutore, con decisioni finali non sempre favorevoli alla prima.

L'in house nella normativa vigente per le società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tralasciando una descrizione puntuale dell'intera norma a cui si rimanda, si riporta uno stralcio dell'art 4 comma 1 del D.L.vo 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dal quale si trae che "Omissis... Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; omissis "

Questo richiamo alla norma in vigore viene fatto per riaffermare che nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, la scelta dell'affidamento con il metodo dell'house providing attraverso una società pubblica controllata è assolutamente possibile, purché siano seguite le regole sia in fase di costituzione che in fase di conduzione della società.

## **PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E VALUTAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO**

### **Calcolo costi del nuovo servizio proposto**

Si deve rilevare che il conteggio a preventivo dei costi diretti ed indiretti necessari alla riorganizzazione del servizio fa registrare una riduzione del costo complessivo del servizio (raccolta, spazzamento e trattamento dei RU) a regime pari al **13,4%** circa rispetto all'importo del servizio nel 2013. Tale riduzione è stata calcolata con una simulazione del costo del servizio che prevede il completo rinnovo del parco mezzi e dei contenitori.

Nel primo anno vanno però vanno contabilizzati anche i costi di distribuzione delle nuove attrezzature e della campagna di sensibilizzazione (particolarmente intensa e costosa per il cambio di abitudini richiesto) e le maggiori frequenze di raccolta del residuo e quindi si registrerebbe una minore riduzione dei costi rispetto al 2013 (- **1,1%**). Questa spesa va però considerata solo nel primo anno e, nell'ipotesi di accensione di un mutuo, tale costo può essere ripartito sull'intera durata del mutuo (si ipotizzano 7 anni). Si è quindi tenuto conto di un costo di comunicazione pari a 3 euro IVA esclusa per abitante nel primo anno e di 1,5 euro a partire dal secondo anno per il mantenimento delle attività (distribuzione del calendario, sacchetti dell'umido ecc.). Dal secondo anno, quando le abitudini sono ormai consolidate, si possono infatti investire somme molto più contenute per il mantenimento delle attività di sensibilizzazione dei cittadini.

Considerando stipulare un contratto di leasing per gli automezzi e di attingere alla cassa deposito e prestiti sia per gli investimenti necessari per l'acquisizione delle attrezzature e per i costi di comunicazione e distribuzione nella fase di avvio si rileva una riduzione dei costi nella **fase intermedia** pari al **-4,2 %** rispetto ai costi rilevati nel 2013.

Tale costo si riduce ulteriormente nella **fase a regime** almeno nella misura del **-13,4%** attraverso i risparmi ottenibili grazie alla riduzione della frequenza di raccolta della frazione residua nel servizio base ed al contestuale aumento della % di RD grazie alla maggiore incentivazione economica al massimo conferimento differenziato ed alla conseguente riduzione dell'esposizione dei sacchetti del residuo.

Va inoltre considerato che, in via cautelativa, è stato stimato un costo di selezione della raccolta congiunta di plastica e lattine pari a 100 €/t. Bisogna però segnalare che in altre realtà (ad es. Milano e Napoli) le amministrazioni comunali e provinciali sono riuscite a stipulare accordi con il CONAI ed i Consorzi di filiera coinvolti, che prevedono la mancata corresponsione dei costi di selezione di questi materiali. La tabella successiva riporta i costi dell'attuale sistema con un costo di 83 €/tonnellata per il residuo ed 75 €/tonnellata per l'umido (la tariffa prevista per il 2014/2015) che rappresenta il corretto termine di paragone dei costi del sistema attuale con i costi del nuovo sistema.

#### Consuntivo dei costi della gestione in economia diretta anno 2018

	€/anno
Raccolta, Conferimento Rifiuti, Spazzamento, Mercato settimanale, ecc	€ 1.313.338,00
Nolo Mezzi RSU	€ 321.903,00
Carburante Mezzi RSU	€ 68.471,00
Gestione C.D.R.	€ 64.828,00
Costi Sicurezza	€ -----
Spese Generali	€ 153.390,00
Rimessaggio	€ 13.965,00
<b>TOTALE ONERE GESTORE DEL SERVIZIO</b>	<b>€ 1.935.895,00</b>
IVA	€ -----
Di cui solo costo per smaltimento rifiuti (IVA compresa)	€ 585.815,00
Contributo CONAI anno 2016	€ 29.120,00

#### Consuntivo dei costi della gestione in economia diretta anno 2017

	€/anno
Raccolta, Conferimento Rifiuti, Spazzamento, Mercato settimanale, ecc	€ 1.223.00,00
Nolo Mezzi RSU	€ 270.000,00
Carburante Mezzi RSU	€ 69.000,00
Gestione C.D.R.	€ 41.000,00
Costi Sicurezza	€ -----
Spese Generali	€ 65.000,00
Rimessaggio	€ 12.000,00
<b>TOTALE ONERE GESTORE DEL SERVIZIO</b>	<b>€ 1.680.000,00</b>
IVA	€ -----
Costo per smaltimento rifiuti (IVA compresa)	€ 467.108,00
Contributo CONAI anno 2016	€ 29.120,00

**Costi servizi igiene urbana anno 2013 IVA Esclusa**

	€/anno	€/abitante anno
Costo spazzamento	€ 52.194,00	€ 3,61
Costo raccolta indifferenziato	€ 300.479,00	€ 20,76
Costo trattamento indifferenziato	€ 276.057,00	€ 19,08
Costo raccolta differenziata	€ 502.266,00	€ 34,71
Costi/ricavi trattamento mat. Differenziati	€ 134.280,00	€ 9,28
Altri costi	€ 441.953,00	€ 30,54
<b>Totale anno 2013</b>	<b>€ 1.707.229,00</b>	<b>€ 117,98</b>

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi dei vari servizi espressi sia in termini €/anno che in €/ab. anno per la fase **INTERMEDIA** in cui sono inclusi anche i mezzi necessari allo svolgimento dei servizi accessori di raccolta di oli esausti, pericolosi ed ingombranti che vengono contabilizzati nella voce generale dello spazzamento e servizi opzionali.

**Costo del nuovo servizio in €/anno ed €/ab. anno IVA esclusa FASE INTERMEDIA**

Servizio	Totale costo raccolta €/anno	Ricavi o costo tratt. €/anno	Totale costo €/anno	Totale costo €/ab. anno
Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo)	€ 365.381,34	€ 140.178,63	€ 505.559,97	€ 34,94
Umido Organico	€ 373.698,44	€ 92.511,35	€ 466.209,79	€ 32,22
Carta e cartoni	€ 305.765,77	-€ 23.886,06	€ 281.879,71	€ 19,48
Vetro	€ 114.257,43	-€ 4.157,89	€ 110.099,53	€ 7,61
Plastica e metalli	€ 172.265,59	-€ 61.723,95	€ 110.541,65	€ 7,64
Frazione verde	€ 14.512,11	€ 0,00	€ 14.512,11	€ 1,00
Costo Centro Comunali di Raccolta	€ 80.210,84	-€ 5.071,49	€ 75.139,35	€ 5,19
Costo distrib. contenitori e rimozione attuali	€ 5.209,48		€ 5.209,48	€ 0,36
Costo campagna coinvolgimento per abitante	€ 22.719,11		€ 22.719,11	€ 1,57
Stima costo spazzamento e serv. opzionali	€ 29.141,16	€ 0,00	€ 29.141,16	€ 2,01
<b>Totale</b>	<b>€ 1.483.161,27</b>	<b>€ 137.850,60</b>	<b>€ 1.621.011,87</b>	<b>€ 112,02</b>

Nota: nel conteggio a preventivo di cui sopra sono comprese le spese generali ed amministrative pari al 12,0%.


Di seguito si riporta il dettaglio dei costi per la fase a **REGIME**:

**Costo del servizio a regime (con tariffazione puntuale) in €/ab IVA esclusa**

Servizio	Totale costo raccolta €/anno	Ricavi o costo tratt. €/anno	Totale costo €/anno	Totale costo €/ab.anno
Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo)	€ 242.805,82	€ 98.156,01	€ 340.961,83	€ 23,56
Umido Organico	€ 375.744,98	€ 92.783,47	€ 468.528,45	€ 32,38
Carta e cartoni	€ 311.496,45	-€ 26.041,67	€ 285.454,77	€ 19,73
Vetro	€ 116.297,74	-€ 4.423,98	€ 111.873,76	€ 7,73

Plastica e metalli	€ 175.341,76	-€ 65.413,39	€ 109.928,38	€ 7,60
Frazione verde	€ 14.932,84	€ 0,00	€ 14.932,84	€ 1,03
Costo Centro Comunali di Raccolta	€ 82.782,46	-€ 6.841,45	€ 75.941,01	€ 5,25
Costo distrib. contenitori e rimozione attuali	€ 5.209,48		€ 5.209,48	€ 0,36
Costo campagna coinvolgimento per abitante	€ 22.719,11		€ 22.719,11	€ 1,57
Stima costo spazzamento e serv. opzionali	€ 29.661,54	€ 0,00	€ 29.661,54	€ 2,05
<b>Totale</b>	<b>€ 1.376.992,18</b>	<b>€ 88.218,98</b>	<b>€ 1.465.211,16</b>	<b>€ 101,25</b>

Nota: nel conteggio a preventivo di cui sopra sono comprese le spese generali ed amministrative pari al 14,0%.



**COMUNE DI MENFI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI AGRIGENTO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**

---

**OGGETTO:** Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 11/07/2022 recante “Affidamento alla società “Menfi Service SRL” del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani”.

***Il Collegio dei Revisori***

**VISTA** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 11/07/2022 recante “Affidamento alla società “Menfi Service SRL” del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani”, trasmessa al Collegio dei Revisori con pec in data 11/07/2022;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P., come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto Correttivo “);

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.: “a) produzione di un

servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31 Dicembre 2018, e successivamente ogni anno entro il 31/12, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 Dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato; 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2019 è stata approvata la "Procedura per la costituzione società "in house providing" dei servizi di igiene ambientale ARO Comune di Menfi, approvazione dello schema atto costitutivo e statuto della società srl "MENFI SERVIZI" e del regolamento per il controllo analogo delle società partecipate, si è approvata la relazione ex art. 34 D lgs n. 179/2012.

Inoltre si fa presente che per la suddetta deliberazione è stato espresso parere favorevole, in data 25/11/2019, da parte dei Revisori dei Conti ;

**DATO ATTO** che al punto 10) della delibera di C.c. n.55 del 28/11/2019 è stato dato atto che con successivo atto deliberativo consiliare si provvederà all'affidamento, alla costituenda società " MENFI SERVIZI" s.r.l., in regime di "in house providing", il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al piano di intervento ARO Comune di Menfi;

**DATO ATTO** che la "Menfi Servizi srl" risulta iscritta nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art.192 del Dlgsn.50/2016 così come prescritto dalle Linee Guida n. 7 elaborate dall'ANAC;

**CONSIDERATO** che il PEF, allegato A alla presente proposta di deliberazione, trasmesso a mezzo PEC è stato validato dalla S.R.R. Ato 11 Agrigento Provincia Ovest a.r.l. , Ente Certificatore, in data 28.06.2022 con determinazione n. 28, assunta in pari data al n. prot. 1972;

**DATO ATTO** che, con nota 1972 del 28/06/2022 dalla S.R.R. Ato 11 Agrigento Provincia Ovest a.r.l. ha inviato il Piano Economico-Finanziario Tari asseverato, e, in particolare, sono state inviati il Pef dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025. redatto secondo lo schema di cui all'appendice 1 del MTR, la relazione di accompagnamento e l'attestazione di veridicità;

**RICHIAMATA** la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 recante "Approvazione Piano Economico -Finanziario della TARI PEF 2022" con cui è stato approvato il Piano economico finanziario del

servizio rifiuti (PEF) **per il 2022**, in base alla quale è stato determinato il costo complessivo della gestione rifiuti per detta annualità in misura complessiva pari a euro **2.028.263,00**

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Settore Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

#### **ESPRIME**

Limitatamente alle proprie competenze **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante “Affidamento alla società “Menfi Service srl” del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani”.

Il Collegio dei Revisori  
Dott. Domenico Camarda, Presidente  
Dott. Mario Cavallaro, Componente  
Dott.ssa Rosa Leone, Componente


*\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*

**PARERI EX ART. 53 L. 08/06/1990 N. 142 RECEPITA CON L. R. N. 48 DEL 11/12/1991 E  
MODIFICATA CON LA L.R. 30/00**

**Oggetto:** Affidamento alla società "Menfi Service srl" del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani

**SETTORE/UFFICIO:** UTC 2 - URBANISTICA - SUAP I

Menfi, li 11-07-2022



**Il Responsabile dell'istruttoria**  
Rag. Indelicato Calogero

**Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole

favorevole

non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

contrario per i seguenti motivi

N.B.: Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Menfi, li 11/07/2022



**Il Capo Settore/Sostituto**  
Buscemi Filippo

**Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' CONTABILE attestante la Copertura Finanziaria**

Impegno n° \_\_\_\_\_

Si esprime parere favorevole

favorevole

non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

contrario per i seguenti motivi

Menfi, li 11.07.2022



**Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto**  
Minniti Daniela

**Parere dei Revisori dei Conti**

Si esprime parere favorevole


Menfi, li \_\_\_\_\_

**I REVISORI DEI CONTI**

Camarda Domenico \_\_\_\_\_

Cavallaro Mario \_\_\_\_\_

Leone Rosa \_\_\_\_\_





**COMUNE di MENFI**

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

**ALLEGATO “C”**

**EMENDATO**

**SCHEMA CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

Il COMUNE DI MENFI, con sede in Menfi, Piazza Vittorio Emanuele III snc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel seguito sinteticamente definito Comune (cod. Fiscale 00233230846), Arch. Marilena Mauceri,

E

La MENFI SERVIZI SRL, società per la gestione dei servizi pubblici locali di Menfi, con capitale interamente posseduto dal Comune, con sede legale in Menfi (AG), Piazza Vittorio Emanuele III snc., in persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Dino Erdfeld, nel seguito sinteticamente definita Società, iscritta al registro delle imprese di Agrigento al n. 02976270849, data iscrizione il 20/04/2020, numero REA AG - 219150;

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 29/10/2014 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014 è stata deliberata la “Istituzione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Menfi;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014 è stato approvato il Piano di Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 ed in coerenza alle “Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2-ter della Lr. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” come emanate con Circolare del 19/09/2013 dall’ Assessore Regionale dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la relazione sull’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato;
- che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014, è stato approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G n. 250 del 11/03/2015 dell’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità — Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- che il Comune di Menfi ha approvato un proprio Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2016;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/03/2018 è stata costituita la società S.r.l. denominata “*MENFI SERVIZI*” a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico Locale identificato nel Comune di Menfi - Ente costituente e con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, in regime di “*in house providing*” per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Menfi, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Menfi approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 13/11/2014;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2019 è stata approvata la procedura per la costituzione delle società “*in house providing*” dei servizi di igiene ambientale ARO Comune di Menfi e è stata approvata la relazione ex art. 34 D lgs n. 179/2012, sono stati adottati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della costituenda società S.r.l.e tra le altre cose è stato stabilito che eventuali altri servizi potranno essere dati in concessione previa proposta valutata e votata dal Consiglio Comunale;
- che la società *Menfi Servizi srl* è stata costituita con atto del Notaio Dott. Giovanni Cancemi in data 20/04/2021 rep. 38640, racc.23933;
- che i rapporti tra il Comune di Menfi e la società *Menfi Servizi srl* gestore del servizio di igiene urbana devono essere regolamentati da apposito contratto di servizio;

- che con delibera di consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ è stato approvato lo schema di contratto che oggi è oggetto di sottoscrizione;

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE:

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse sono parti integranti del presente contratto.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il presente contratto ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la Società in merito ai servizi affidati di cui al seguente art. 3.

### **Art. 3 - Oggetto**

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni contenute nella "Relazione sull'affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio di Menfi ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e art. 192 D.lvo 50/2016" approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014, richiamata nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22/03/2018, affida in esclusiva e per tutta la durata del presente contratto alla Società, che accetta, la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti. ai sensi e nel rispetto della vigente normativa.

Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base:

- a) lo spazzamento stradale;
- b) lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
- c) la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184, comma 2, del D lgs. n° 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
- d) il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;
- e) il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (CDR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006) conferiti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione;
- f) la pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili);
- g) il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti e delle attrezzature a servizio della raccolta;
- h) la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CDR, isole ecologiche, etc.);
- i) lo svuotamento dei cestini gettacarte installati nella fascia costiera (spiaggia e passeggiata a

mare);

Il Comune si riserva inoltre di affidare al gestore gli ulteriori servizi opzionali che la Società sia in grado di svolgere, con corrispettivo determinato di volta in volta.

Il servizio reso dalla Società sarà effettuato nel rispetto del programma annuale del servizio, del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2016, della Carta della qualità dei servizi, della normativa specifica e delle condizioni di sicurezza.

La Società proporrà il programma annuale del servizio (piano industriale) nei modi e termini indicati dallo statuto della Società concernente il controllo analogo.

La carta della qualità dei servizi dovrà essere predisposta dalla Società entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto. Entro lo stesso periodo il Gestore predispone la verifica dell'inventario degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali conferite.

#### **Art.4. Gestione**

1. La Società potrà gestire i servizi affidati con le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed efficienza, nel rispetto, comunque, di quanto previsto nel programma annuale, nel regolamento di igiene urbana, nella carta sulla qualità dei servizi e nella normativa di settore.

2. In particolare, potrà esercitare l'attività prevista nel presente contratto con propri impianti, attrezzature, mezzi e personale e, qualora ne ravvisasse la convenienza, con affidamenti a terzi o con strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate.

3. Potrà, inoltre, attraverso le adeguate forme di affidamento, realizzare strutture, impianti, infrastrutture e dotarsi di apparecchiature e strumenti necessari al corretto svolgimento del servizio.

4. Potrà, poi, utilizzare beni mobili e immobili utili al servizio con le forme della locazione, nolo, usufrutto, comodato o altra forma ritenuta conveniente.

5. Ai fini della gestione il Comune cede in comodato d'uso gratuito alla Società. per tutta la durata del contratto le seguenti strutture:

- Autoparco comunale costituito da:

n.01 autocarro RENAULT Trucks;

n. 01 Spazzatrice – Macchina operatrice semovente tipo Aebi Schmidt Swingo compact 200

n. 01 Compattatore COSECO K6 da 25 MC

n. 01 Scarrabile Mercedes Benz Actros 2532 L

n. 03 Costipatori CTECH 5 MC Mitsubishi Canter 3S13/25

- Centro Comunale di Raccolta;

- Isole ecologiche individuate.

6. Il gestore è obbligato a mantenere in condizioni di sicurezza e di pieno funzionamento dette strutture eseguendo le manutenzioni ordinarie.

7. Le eventuali manutenzioni straordinarie necessarie saranno concordate preventivamente con il Comune, eseguite dalla Società e rimborsate dal Comune.

8. Ai fini dello svolgimento delle attività amministrative il Comune metterà a disposizione della

Società una stanza presso il Palazzo Municipale e/o presso l'ufficio tecnico di via Mazzini;

9. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **Art.4 BIS. - OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETÀ**

La Società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/01/1994 e più esattamente:

1. La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli Utenti, a criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità. I predetti obblighi sono assolti, anche, mediante la pubblicazione sul sito internet della società degli atti amministrativi adottati, così come previsto dall'art. 18 della L.R. 16.12.2008, n. 22 e ss.mm.ii., nonché delle comunicazioni periodiche in ordine alla pubblicazione degli incarichi degli amministratori e/o professionali, e dei compensi percepiti dagli Amministratori in funzione degli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 33/13.

2. La partecipazione del cittadino alla prestazione dei Servizi deve essere sempre garantita. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto del 1990, n° 241 – come recepita dalla L.R. 10/91 – e successive modifiche ed integrazioni, riconoscendo il diritto di accesso agli atti a tutti coloro che siano titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

3. Il Servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità da verificare attraverso il controllo di gestione previsto dalle norme statutarie vigenti, mirato ad accertare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nella attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

4. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, attraverso la determinazione di standard qualitativi (efficienza) e di parametri di produttività (efficacia).

5. La Società si obbliga al rispetto di tutte le norme applicabili alle società a partecipazione pubblica in regime di affidamento diretto, alle direttive impartite dal Socio nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento, nonché delle disposizioni derivanti dall'osservanza dei Regolamenti Comunali di pertinenza.

6. La società si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno arrecato a terzi conseguente alle attività relative a tutti i servizi compresi nella presente convenzione, e ciò anche a mezzo di idonea copertura assicurativa.

#### **Art.5 - Obiettivi e modalità generali**

1. Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, dovrà essere svolto ed organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell'ordine:

- il riutilizzo dei prodotti;
- il riciclaggio di alta qualità.

2. Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale.

3. La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti alla individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche.

4. Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire, per come indicato nel Piano di Intervento dell'ARO, il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall'art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n° 9/2010 e a ridurre, progressivamente il costo del servizio reso, immutati gli standard di qualità.

5. In ossequio alle previsioni del piano di ARO e nell'espletamento del servizio, la Società perseguirà i seguenti obiettivi:

- Sviluppo di attività ambientalmente qualificate,
- Sensibilizzazione e consapevolezza ambientale diffusa;
- Omogeneità territoriale del servizio;
- Miglioramento degli standards operativi di qualità.

6. La Società si impegna a erogare il servizio alle seguenti condizioni:

- Utilizzo di tecnologia e strumentazione moderna;
- Ottimizzazione delle risorse e delle potenzialità presenti;
- Massima attenzione al contesto operativo per quanto riguarda la sicurezza;
- Ottenimento e mantenimento di certificazioni di qualità;
- Pareggio di bilancio.

#### **Art. 6 - Servizio**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti, oggetto del presente contratto, è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse, sottoposta pertanto, alla specifica normativa.

2. Non può, quindi, essere sospeso o abbandonato per nessuna ragione, salvo scioperi e/o altre cause ambientali o di forza maggiore.

3. In caso di sospensione o riduzione forzata del servizio, la Società deve darne immediatamente comunicazione al Comune e dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio e limitare i danni ambientali.

4. Ad ogni modo, per interruzione, sospensione o riduzione del servizio per scioperi e/o altre cause di forza maggiore, nessuna richiesta di danno potrà essere avanzata dal Comune nei confronti della Società in quanto ciò non costituisce inadempimento contrattuale.

5. Eventuali interventi di ripristino delle normali condizioni di svolgimento del servizio effettuati per cause non attribuibili alla Società saranno quantificati sulla base di apposite analisi ed addebitati all'Amministrazione comunale.

6. Nel programma annuale di servizio la Società dovrà descrivere le modalità mediante le quali intende svolgere il servizio oggetto di affidamento specificando, in particolare, la propria struttura organizzativa, la disponibilità logistica, di mezzi e personale da impiegare, le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio, tenendo conto di quanto previsto nel Piano di Intervento.

7. Il programma annuale di servizio dovrà indicare lo svolgimento delle attività relative ai Servizi.

8. Nel rispetto del Piano di Intervento, il programma dovrà specificare le modalità organizzative ed

operative di mezzi e personale che la Società intende impiegare.

9. Il programma dovrà riportare per ogni singola attività le indicazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. attività di spazzamento stradale:

— aree oggetto del servizio, riferite al Piano di intervento, con esplicitazione per zone del ricorso a modalità manuali e/o meccanizzate nello svolgimento delle attività di spazzamento;

— frequenze di intervento;

— tipologie dei mezzi utilizzati;

— organizzazione del personale impiegato;

b. attività di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato e delle raccolte differenziate:

— metodi di raccolta in tutte le aree interessate dal servizio (per esempio: raccolta porta a porta, raccolta dedicata e/o a chiamata, raccolta itinerante, etc.);

— automezzi utilizzati per la raccolta;

— attrezzature disponibili (caratteristiche tecniche dei contenitori utilizzati, tipologia di utilizzo);

— caratteristiche dei contenitori assegnati alle utenze;

— frequenze delle raccolte,

— organizzazione del personale impiegato,

— metodologie e programmi operativi per l'utilizzo e/o la conduzione di eventuali Isole ecologiche e di Centri Comunali di Raccolta.

10. Le stesse indicazioni dovranno essere riportate per tutte le altre attività obbligatorie.

11. La definizione di tali contenuti dovrà rispettare le indicazioni, le previsioni e gli standard di risultato definiti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2016.

#### **Art. 6 BIS – APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

La Società è tenuta a dotarsi degli appositi Regolamenti interni indicati nella Deliberazione di Consiglio Comunale che approva il Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati e vigila sulla loro piena attuazione.

Per la conclusione di contratti e per l'affidamento di appalti di lavori e forniture di beni o servizi, la Società è tenuta ad osservare i principi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, e le norme vigenti in materia per le società in House, i Regolamenti aziendali di settore di cui al capoverso precedente, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, nonché il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale ed, in generale, i contenuti del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati".

#### **Art. 7 - Piano di comunicazione -**

##### **Carta della qualità dei servizi – Consultazioni – Verifiche - Monitoraggio**

1. La Società si impegna a predisporre un piano di comunicazione e sensibilizzazione, corredato dalle opportune indicazioni sulla gestione integrata dei rifiuti, atto ad informare gli utenti pubblici e privati sui comportamenti da adottare per collaborare attivamente con il soggetto gestore del servizio pubblico al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata tragarudati, nonché atto

ad informare sulle premialità da erogarsi per i cittadini che assumeranno comportamenti virtuosi. Detto piano dovrà altresì prevedere il coinvolgimento della comunità locale con riferimento al mondo della scuola, dell'associazionismo, ecc.

2. La Società redige la «Carta della qualità dei servizi» recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni offerte, indicando le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo.

3. Dovrà altresì essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il rispetto dei parametri del servizio offerto e di quanto stabilito nelle Carta della qualità dei servizi, che consenta di valutare le osservazioni e dei reclami avanzati dai cittadini.

### **Art. 8 - Obblighi della Società**

1. Nell'esercizio del servizio la Società si obbliga ad osservare tutte le norme, i regolamenti e prescrizioni obbligatorie specifiche atte a garantire la qualità e sicurezza del servizio stesso.

2. La Società inoltre, si impegna a garantire il corretto svolgimento del servizio, collaborando con il Comune per ogni eventuale problematica di carattere tecnico, funzionale, operativa od economica.

3. Le parti convengono e stipulano espressamente che tutte le obbligazioni concernenti la materia oggetto del presente contratto \_\_\_\_\_ e relative al periodo antecedente alla stipulazione di cui \_\_\_\_\_ saranno ad esclusivo carico del Comune, senza che alcuna responsabilità, di qualsivoglia natura, possa essere imputata alla Società.

4. In particolare, nella gestione dei servizi la Società è tenuta, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) rispettare le previsioni/indicazioni del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2016, del Piano ARO e degli allegati in esso contenuti, adeguando sia tutte le eventuali successive modificazioni:

b) rispettare integralmente la Carta della qualità dei servizi;

c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dal comune in ragione della sua attività istituzionale;

d) consentire al Comune l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche nel rispetto e secondo le modalità previste dalle norme di legge e di statuto;

e) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali;

f) adempiere a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro dal D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.ii.

### **Art. 9 - Durata**

1. Si conviene tra le parti di determinare la durata del presente contratto in anni 15 (quindici) a partire dal \_\_\_\_\_ e con scadenza, quindi, fissata al \_\_\_\_\_.

2. La durata del presente contratto potrà essere modificata in virtù di leggi o disposizioni normative che impongano una durata inferiore rispetto a quella pattuita e, in tal caso, se il rapporto contrattuale dovrà cessare anticipatamente in ottemperanza alla nuova regolamentazione del settore, si applicheranno le relative disposizioni in tema di regolamentazione dei rapporti di dare-avere tra le parti.

3. Alla scadenza naturale del contratto, se non saranno intervenute leggi o disposizioni per la cessazione anticipata, sarà possibile il rinnovo, previo accordo tra le parti.

### **Art. 10 - Aggiornamento**

1. Il presente contratto è assoggettato, al fine di un eventuale aggiornamento, a verifica semestrale il primo anno ed annuale per il periodo successivo.

### **Art. 11 - Titolarietà**

1. Fermi restando i poteri di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune, la titolarità del servizio resta in capo alla Società che è affidataria del servizio in tutti gli aspetti tecnici e gestionali.

2. La Società, quindi, dovrà rispondere direttamente ai cittadini del proprio operato, determinando il numero, la dimensione e la distribuzione dei contenitori e delle varie attrezzature impiantistiche del servizio.

3. In generale, su tutte le modalità del servizio la Società dovrà rapportarsi direttamente con i cittadini, assumendone la piena responsabilità in termini di risultati. Il Comune potrà in ogni momento chiedere di essere informato su aspetti specifici del servizio e potrà intervenire, se lo riterrà opportuno, in caso di contenziosi o situazioni conflittuali con terzi di particolare rilevanza gestionale, nel rispetto delle competenze istituzionali, di legge e di statuto, proprie e della società.

### **Art. 12 - Sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. La Società dovrà predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le attività (nessuna esclusa) connesse al servizio affidato, individuando tutte le eventuali criticità e quindi prescrivendo tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2. L'amministratore unico della Società assume il ruolo di Datore di Lavoro del personale utilizzato e di Committente negli eventuali appalti affidati a terzi per lo svolgimento del servizio affidato ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n.81/2008 e ss.mm.e ii..

### **Art. 12 BIS – CONTABILITA' E BILANCIO**

1. La Società deve tenere una ordinata contabilità generale, economica e finanziaria che, oltre a tenere conto delle vigenti norme codicistiche e prassi contabili in materia, consenta la rilevazione separata dei costi e dei ricavi relativi al Servizio di Gestione Rifiuti ed Igiene Ambientale rispetto a quella afferente eventuali altri servizi, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni contenute in materia di contabilità e bilanci nel Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Menfi del 28/11/2019 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Società si impegna a tenere idonee scritture di contabilità analitica che consenta in ogni momento la evidenziazione dei costi afferenti le distinte aree di attività a seconda della natura e tipologia del servizio, della modalità di finanziamento, delle immobilizzazioni e della loro incidenza sul conto economico e che, attraverso rilevazioni sistematiche a periodicità infrannuale, consenta la determinazione di costi, ricavi e risultati economici delle aree di attività aziendale, distinte per natura e tipologia di servizio, attraverso il monitoraggio continuo distinto nelle seguenti fasi:

a) a preventivo, orientato alla determinazione del piano industriale e dei budgets;

b) concomitante, attraverso l'analisi dei reports economico-finanziari periodici e la conseguenziale analisi degli scostamenti, finalizzata all'adozione tempestiva delle più opportune misure correttive economicogestionali;

c) a consuntivo, al fine della determinazione dei risultati economici delle specifiche attività aziendali.

### **Art. 13 — Corrispettivo - Pagamenti**

1. Il Comune corrisponderà alla Società il corrispettivo annuale per i servizi programmati,

determinato dal piano economico finanziario predisposto dal Comune di Menfi che sarà validato dall'Ente Territoriale competente (SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest A R.L.) dell'importo di €. \_\_\_\_\_;

2. Per l'espletamento del servizio da parte della Società, per gli anni a seguire, così come stabilito dai regolamenti ARERA, la Società dovrà predisporre un piano economico finanziario da sottoporre al Comune di Menfi per la successiva approvazione in Consiglio Comunale previa validazione dell'ITC.

3. Gli eventuali interventi straordinari, previsti nello stesso programma, saranno assoggettati ad un corrispettivo integrativo indicato nello stesso programma annuale.

4. Eventuali servizi accessori aggiuntivi svolti dalla Società e non previsti nel programma approvato, saranno regolati con corrispettivi specifici, concordati preventivamente al momento della richiesta del Comune e successiva accettazione da parte della stessa.

4. Per i servizi programmati di cui al punto 1, il Comune corrisponderà alla Società acconti mensili o, in caso di rappresentata necessità, bimestrali previa emissione di fattura in acconto sulla base dei servizi e/o delle spese preventivate per il mese e/o il bimestre cui si riferiscono. La Società è tenuta a rendicontare i servizi c/o le spese sostenute e ad emettere fattura a saldo o nota di credito con cadenza semestrale.

#### **Art. 14 - Regime tariffario**

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune in piena autonomia secondo le vigenti disposizioni normative e riscossa dallo stesso Comune.

#### **Art. 14 BIS – PERSONALE DIPENDENTE**

1. La Società, per la selezione di nuovo personale, salvo la possibilità di avvalersi degli strumenti normativamente previsti dalla legge e nei casi di necessità ed urgenza, adeguatamente motivata, è tenuta ad esperire idonee procedure ad evidenza pubblica, nei limiti delle previsioni contenute nel Regolamento sul controllo analogo e secondo i principi previsti per le pubbliche amministrazioni dal DLgs 165/2001, tramite pubblici concorsi, nel rispetto di adeguati livelli di trasparenza, pubblicità ed imparzialità oltre che nel rispetto del principio di contenimento della spesa imposta per legge alla pubblica amministrazione, procedendo alle eventuali e necessarie assunzioni in conformità alle norme di legge ad essa applicabili ed alle disposizioni dei CCNL di categoria, previa espressa autorizzazione del Comune di Menfi.

2. La Società, si impegna a valorizzare il Personale in servizio, anche attraverso opportuni piani di formazione da realizzare, compatibilmente con i piani di sviluppo aziendale, per il conseguimento di un equilibrato assetto organico, attraverso la concertazione con le Organizzazioni Sindacali di settore.

#### **Art. 15 - Personale impiegato**

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato, la Società dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. n°152/2006 art. 202, dal Piano di Intervento dell'ARO, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e conseguenziali.

2. Per lo svolgimento del servizio la Società utilizzerà il personale distaccato dalla SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest A R.L. e quello assegnato temporaneamente dal Comune.

3. Per il predetto personale l'amministratore unico della Società. assume il ruolo di datore di lavoro

ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.e ii.

4. Gli emolumenti del personale distaccato dalla S.R.R. (società consortile di capitali nella quale il Comune detiene quote di partecipazione al capitale sociale) saranno addebitati dalla SRR alla Società, con esclusione dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 35 della L. 67/88. I relativi importi saranno quindi riaddebitati al Comune, come da specifico protocollo d'intesa e relativa convenzione sottoscritta con la SRR in data 14 febbraio 2018, che qui si intende integralmente richiamata, ancorché non trascritta.

5. Gli emolumenti relativi al personale assegnato temporaneamente dal Comune saranno pagati direttamente dallo stesso Comune.

6. Relativamente al personale della Società assume, oltre alla funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08, anche la funzione di datore di lavoro per ciò che attiene ai profili disciplinari, con esclusione espressa del provvedimento di licenziamento per cause disciplinari che, incidendo sul rapporto di lavoro in quanto tale, deve essere eventualmente adottato dal titolare giuridico del rapporto (Comune o SRR), su motivata proposta della Società:

#### **Art.16 - Imposte**

1. Tutte le imposte, tributi e tasse relative all'erogazione del servizio sono a totale carico della Società.

2. Il Comune esonera la Società dal pagamento di tasse per occupazione di suolo pubblico relativamente alle occupazioni di spazi e aree pubbliche con attrezzature, strumenti, stands e impianti relativi al servizio affidato, sia per attività diretta o indiretta.

#### **Art. 17 - Responsabilità e garanzie assicurative**

1. La Società è responsabile per eventuali danni comunque arrecati a cose, persone e beni nella gestione del servizio e, pertanto, solleva sin d'ora il Comune da ogni richiesta o pretesa di risarcimento avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

2. A tale fine, la Società dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi volta a garantire il risarcimento dei danni prodotto nell'espletamento del servizio, con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro.

3. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

#### **Art. 17 BIS – INIZIATIVE A MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI**

1. Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare i servizi, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

In particolare, qualora la Società formuli proposte di miglioramento quali-quantitativo dei Servizi resi, oppure intenda ottenere certificazioni di qualità anche ambientale dei servizi resi, il Comune provvederà a valutarne i contenuti e, eventualmente, ad approvarne l'espletamento disponendo il riconoscimento dei conseguenti maggiori oneri.

2. La Società si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire e promuoverne il trasferimento di eventuali provvidenze C.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con Leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

#### **Art. 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (di seguito D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'esecutore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

#### **Art. 19 Obblighi di riservatezza**

L'esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 "trattamento dei dati personali", l'esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 20. Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet [www.comune.menfi.ag.it](http://www.comune.menfi.ag.it).

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esecutore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29, del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

I dati saranno trattati, ai sensi del nuovo Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla Privacy.

#### **Art. 21 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Agrigento.

L'esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai subcontratti, l'esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'esecutore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4, della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.AC.).

#### **Art. 22 - Controversie - Risoluzione del contratto**

1. Nel caso di grave inadempimento da parte della Società, con compromissione parziale o totale della qualità del servizio in termini di non rispetto dei parametri di legge, il Comune potrà assumere tutte le iniziative atte a garantire la tutela dell'interesse pubblico.

2. Ogni misura sarà preceduta da formale diffida ad adempiere entro congruo termine.

3. Nel caso che la Società si renda responsabile di reiterate omissioni e/o rifiuti di dare esecuzione alle diffide del Comune, il Comune intimerà formalmente un tempo congruo per porre rimedio alle omissioni o inadempienze e, scaduto il tempo indicato senza che la Società abbia provveduto in merito, potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.

4. Sarà, quindi, possibile la risoluzione definitiva del presente contratto nei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni contrattuali da parte della Società non eliminate a seguito di diffide;
- in caso di fallimento della Società;
- in caso di decisione consensuale da parte del Comune e della Società.

5. Nel caso di controversie le parti concordano di adire l'A.G. solamente dopo aver esperito ogni tentativo di bonario componimento. E' ammesso il ricorso all'arbitrato quale rito alternativo.

6. In ogni caso il Foro competente è identificato nel Foro di Sciacca.

7. Le parti concordemente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., dichiarano di avere, prima della sottoscrizione, riletto il presente contratto, composto da 23 articoli redatti in formato elettronico su sedici pagine, compresala presente.

#### **Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi agli appalti di fornitura si applicano le disposizioni legislative in materia.

Il presente contratto viene reso sotto forma di scrittura privata non autenticata registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 32 c. 14 del codice dei contratti pubblici.

Qualora una delle parti richiede la registrazione, le spese restano comunque a carico dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, si da atto che la registrazione avviene in misura fissa trattasi di esecuzione di forniture assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L'esecutore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'esecutore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d. p. r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Esecutore medesimo.

Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

Del presente contratto viene prodotta copia analogica in cui vengono apposte le seguente marche da bollo

Menfi, li \_\_\_\_\_

Per il Comune:

Il Dirigente del Settore  
(Geom. Filippo Buscemi)

---

Per la Menfi Servizi s.r.l.:

L'Amministratore Unico  
(Dott. Dino Erdfeld)

---



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Presidenza del Consiglio

## V COMMISSIONE CONSILIARE:

<< Garanzia su Partecipate e Controllate >>

VERBALE  
n. 01  
del 26/07/2022

O.d.G.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 09:30 e seguenti, si è adunata, con appositi avvisi di convocazione prot. n. 0013695 del 25/07/2022, la suddetta V Commissione, con la presenza dei sotto elencati Consiglieri sigg.:

		Presenti	Assenti
1) Mangiaracina Delia	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Ardizzone Sandra	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Alcuri Andrea	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Affidamento alla società "Menfi Service srl" del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani;

2. Varie ed eventuali.

Sono altresì presenti: Vice Sindaco Viviani

Sono assenti: Mangiaracina D.

Su invito del Vice Presidente verbalizza il Consigliere *Alcuri Andrea*.

### Ordine del Giorno

Come a margine riportato;

### IL PRESIDENTE

Constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti alla trattazione del punto di cui all'O.d.G.

### LA COMMISSIONE

Dopo un'approfondita lettura decide di convocare seduta stante, per chiarimenti, il Capo settore geom. Buscemi Filippo, con la presenza dei suoi collaboratori, i dipendenti dott. Pori Piero (resp.le del servizio) e il rag. Indelicato Calogero. Dopo un ampio dibattito, finalizzato a chiarire i termini dell'affidamento del servizio della società Menfi Servizi srr, la commissione, pur valutando positivamente la proposta, si occuperà di aggiornare i consiglieri comunali di quanto discusso, ma considerato i tempi ristretti e la delicatezza del punto, decide di rimandare la decisione al consiglio comunale, nel corso del quale i consiglieri comunali potranno proporre eventuali ulteriori richieste di chiarimento.

La seduta si scioglie alle ore 11:30.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Componente

Il Vice Presidente della Commissione

Alcuri Andrea

Ardizzone Sandra

Il Consigliere verbalizza *Alcuri Andrea*



Letto, confermato e sottoscritto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to LA PLACA SANTO

**IL Presidente**  
F.to PELLEGRINO ANDREA

**IL Segretario Generale**  
F.to Dott. Sanzo Vincenzo

---

---

Copia conforme all'originale (Art.18 del D.P.R.445/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Menfi, li \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

---

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal **03-08-2022** al **18-08-2022** e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 03-08-2022, ai sensi della L.R. 13/2022.

Menfi, li \_\_\_\_\_

Il responsabile della pubblicazione all'albo on-line  
**Palmeri Giacomo**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal **03-08-2022** al **18-08-2022** all'Albo Pretorio on-line.

Certifico altresì, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 03-08-2022, ai sensi della L.R. 13/2022.

Menfi, li \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale  
**Dott. Sanzo Vincenzo**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-08-2022

✓ Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

IL Segretario Generale  
**F.to Dott. Sanzo Vincenzo**